

CX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1891.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Lettera del presidente della Corte dei conti, che invia un elenco di registrazioni fatte con riserva.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle disposizioni del lotto.

CIBRARIO, relatore, COLOMBO, ministro delle finanze, e NASI N. prendono parte alla discussione.

Convalidasi la elezione suppletiva di Macerata, nella persona dell'onorevole marchese CARLO LUZI.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sull'alienazione dei beni demaniali.

Osservazioni del deputato SCIACCA DELLA SCALA.

DANIELI, relatore, SONNINO, COMIN, ERCOLE, LAZZARO, MARCHIORI, CUCCIA, CAVALLETTO, DE SETA ed il ministro delle finanze prendono parte alla discussione.

ROMANIN-JACUR presenta la relazione sul disegno di legge relativo al passaggio della parte amministrativa del tiro a segno alla dipendenza del Ministero della guerra.

FERRARIS, ministro guardasigilli, presenta un disegno di legge per acconto al tesoro dello Stato sulla partecipazione ad esso spettante sui redditi netti del Fondo pel culto.

CHIALA presenta la relazione sul disegno di legge per approvazione di maggiori spese per l'esercizio 1890-91. Giuramento del deputato LUZI.

Discussione del disegno di legge: provvedimenti pel contrabbando e le guardie di finanza.

Parlano TOALDI, MERZARIO, PUGLIESE, relatore, FRATTI e CAVALLETTO.

Discussione del disegno di legge: provvedimenti ferroviari per la città di Roma.

Discorsi dei deputati AMBROSOLI e BRUNICARDI.

ALLI-MACCARANI presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati IMBRIANI e CAVALLOTTI.

Il presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico; e sui sei disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni nell'esercizio finanziario 1890-91.

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.

Suardo, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. Chiedo che la petizione numero 4823 presentata ieri, sia dichiarata d'urgenza e mandata alla Commissione che esamina le Convenzioni marittime.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. Come prescrive il regolamento, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che esamina le Convenzioni marittime.

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso alla Presidenza la seguente lettera:

“ In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867 n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra l'elenco delle

registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 1ª quindicina del corrente mese di giugno.

“ Il presidente

“ Duchoquè „

Quest'elenco verrà stampato, distribuito e trasmesso alla Giunta che deve riferire sui decreti registrati con riserva.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge del lotto.

Presidente. Prima di procedere nell'ordine del giorno, il quale reca la votazione a scrutinio segreto di diversi disegni di legge, propongo che la Commissione sul disegno di legge per modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico, riferisca ora circa l'articolo 6° rimasto sospeso; a fine di poter procedere contemporaneamente alle votazioni a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. La Commissione si è posta in perfetto accordo con l'onorevole ministro relativamente all'aggiunta da farsi a questo articolo.

Dopo le parole: “ Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, „ si propone di aggiungere: “ Rimane però in vigore il primo capoverso dell'articolo 1° della legge 2 aprile 1886, n. 3754, serie 3ª, allegato C. „

La Camera rileverà come sia stato necessario richiamare in vigore solamente il primo capoverso dell'articolo primo della legge del 1886. Il secondo capoverso non poteva essere richiamato in vigore, imperocchè contraddirebbe una disposizione del disegno di legge, che la Camera ha approvato.

In esso con l'articolo 5°, nel regolare le lotterie che, in eccezione al precetto della proibizione generale, sarebbero lecite, poste alcune discipline e garanzie, ammette certe lotterie i cui premi consistono esclusivamente in oggetti di valore non dichiarato, in quanto servono a scopo di beneficenza. Ma se si fosse voluto richiamare in vigore l'intero articolo primo della legge del 1886, si sarebbe dovuto richiamare appunto in vigore anche il secondo capoverso, che dice: “ sono vietate le forme di lotterie che non si prestano all'applicazione della tassa. „

E questo sicuramente non era nè il concetto della Commissione, nè il concetto della Camera, la quale ha perfettamente capito come certe forme di lotterie locali, ristrette entro brevissimi confini, che hanno premi che consistono in oggetti in danaro o in assimilabili del danaro, o in oggetti di valore dichiarato, non possono mai prestarsi

a speculazioni, nè formare una concorrenza qualsiasi al giuoco del lotto, ma servono come di mezzo potente di beneficenza pubblica, e sono quindi degne della protezione della legge.

Deve dunque esser lecito stabilirle, con le garanzie volute, perchè non trascendono mai a private speculazioni od a concorrenze del lotto pubblico. Di qui il concetto di conservare queste lotterie, e di qui la conferma dell'abrogazione del secondo inciso dell'articolo 1° della legge del 1886.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Io accetto l'aggiunta che è stata fatta dalla Commissione all'articolo 6 del disegno di legge in discussione; però non posso omettere di fare osservare all'onorevole relatore che a me non pare che vi sarebbe stata dissonanza fra l'articolo 1° della legge 2 aprile 1886 e l'articolo 5 del disegno di legge, poichè il 10 per cento di tassa s'intende che è il 10 per cento (come dice testualmente l'articolo 1°) dell'importo dei biglietti emessi

Quindi, qualunque sia la natura dei premi, sia pure in oggetti, come del resto è prescritto anche con la legge vigente, il 10 per cento che preleva lo Stato, lo preleva sulla somma dell'importo dei biglietti.

Noi dunque siamo perfettamente d'accordo quanto all'aggiunta; solamente c'è un'interpretazione un poco diversa tra quella che faccio io, e quella che sembra fare l'onorevole relatore; poichè la legge in vigore, permettendo certe specie di lotterie, esclude pure i premi in danaro, e prescrive, nonostante questo, la tassa del 10 per cento, da prelevarsi sull'importo dei biglietti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. Vi ha in questo veramente un dissenso tra l'onorevole ministro e la Commissione.

L'onorevole ministro crede che, a tenore dell'articolo 1° della legge del 1886 che sembra che egli vorrebbe che fosse richiamato in vigore interamente, si potessero anche fare quelle certe lotterie che la Commissione caldeggia d'amore paterno, ed alle quali il ministro vorrebbe imposta la tassa del 10 per cento.

Io credo che non sia opportuno il momento di elevare questo dissenso a dignità di vera questione da farsi decidere dalla Camera, e non lo credo perchè mi appago dei precedenti; mi appago dell'articolo 1° della legge del 1886, e della pratica costante seguita a questo proposito.

Quest'articolo 1°, nel secondo capoverso, ve-

deva le cose come le vede la Commissione; e nel suo zelo finale, la legge diceva che tutte le lotterie che abbiano una forma tale per cui non si possa imporre questa tassa del 10 per cento, sono vietate.

Ma che è avvenuto nella pratica? Siccome le lotterie, di cui ci occupiamo, hanno sempre eminente la caratteristica della beneficenza, siccome per indole loro non possono mai far concorrenza al lotto pubblico, è avvenuto che l'Amministrazione della finanza ha chinato il capo, ed ha rispettato queste forme proprio consuetudinarie e radicate della beneficenza italiana, senza mai pretendere di applicare la tassa del 10 per cento che le ucciderebbe.

Quindi questo capoverso dell'articolo 1° non ha mai avuto pratica applicazione, e le lotterie si sono fatte abusivamente, come noi proponiamo ora che si facciano legalmente. Ma appunto perchè la pratica della Amministrazione, sotto una legge che le concedeva tutte le facoltà proibitive, è stata tale che l'animo di coloro che promuovono queste lotterie non ha avuto da allarmarsi, e che queste lotterie hanno potuto farsi, così la Commissione dichiara che non eleva questa divergenza a questione da farsi decidere dalla Camera.

La Commissione ha fiducia nelle decisioni future dell'onorevole ministro; ha fiducia nelle decisioni amministrative, perchè certi fatti contingenti delle manifestazioni della più nobile aspirazione della società moderna, che è quella della beneficenza a prò di istituzioni pubbliche, non abbiano a trovar mai un ostacolo nell'Amministrazione italiana. Quindi lasciamola lì: contentiamoci di quello che c'è, senza andare più oltre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Nel senso di una raccomandazione, perchè in via amministrativa si tenga conto delle considerazioni espresse dall'onorevole relatore, io accetto ciò che egli ha detto, pur mantenendo integro il principio che è consacrato nell'articolo 1° della legge 2 aprile 1886.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 6:

“ Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. ”

Poi viene l'aggiunta proposta dalla Commissione e accettata dal Ministero:

“ Rimane però in vigore il primo capoverso dell'articolo 1° della legge 2 aprile 1886, numero 3754 (serie 3ª) allegato C. ”

Metto a partito questa aggiunta.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo nel suo complesso.
(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nunzio Nasi.
Nasi N. Mi dispiace di non essere stato presente alla discussione di questa legge; ma nonostante, desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra alcune questioni, che si attengono al regolamento; pregandolo di risolverle, nel modo che egli crederà più conforme a giustizia.

Il regolamento attualmente vigente, cioè quello del 9 agosto 1886, stabilisce criteri importanti, di cui non si fa cenno alcuno nella legge ora approvata dalla Camera; e tali sono i criteri di preferenza fra i diversi concorrenti.

Ora io credo, che i regolamenti passati avevano stabilito disposizioni veramente arbitrarie ed ingiuste. Ne citerò una soltanto, ed è questa: che la preferenza è accordata alle vedove ed agli orfani sprovveduti di pensione, moltiplicando lo stipendio minimo del marito o del padre, per gli anni del rispettivo servizio.

Questa disposizione in vigore, che vorrà sopprimersi porta questa conseguenza: che la moglie ed i figli degli impiegati, che hanno avuto un piccolo stipendio rimangono quasi sempre tagliati fuori da ogni probabilità di risultati favorevoli; basta alle vedove ed agli orfani degli alti funzionari, che prestarono pochi anni di servizio, ma che ebbero molto stipendio, di presentarsi, nè tralasciano di farlo, perchè le loro domande vincano tutte le altre nel concorso.

Questa disposizione, a mio parere, offende la ragione dei più deboli e dei più bisognosi; e prego il ministro di provvedere. Io non potrei adesso formulare il criterio da surrogare a quello che io trovo censurabile; ma provvederà il ministro. Forse non sarà inutile ricorrere a criteri sussidiari, per stabilire naturalmente confronti tra condizioni di famiglia, di povertà riconosciuta e provata, di tempo trascorso nell'aspirare e attendere siffatti benefici, e cose simili.

Un'altra osservazione ed ho finito.

La Camera ha fatto buon viso alla proposta del Governo di mettere a beneficio dei commessi e dei reggenti, tutti i banchi di aggio inferiore alle 2,000 lire. Io non ho nulla a dire in contrario, riconoscendo l'equità di questo provvedimento. Però tanto il Governo, che la Commissione hanno dimenticato a mio giudizio una classe di persone non meno bisognose e degne dei maggiori riguardi; ed è quella dei piccoli ricevitori, i quali con un aggio di 600 o 700 lire, si sono conten-

tati di vivere per molti anni nella miseria, aspettando un avanzamento, che non arriva mai! E non l'hanzo per una ragione inerente al regolamento passato e per una che sorgerà dalla legge, che ora stiamo approvando.

Il regolamento del 1886 applicava anche in questa parte il detto criterio della moltiplicazione. Si moltiplicavano gli anni di servizio per l'aggio lordo, ed il maggior risultato faceva decidere il concorso in beneficio dei ricevitori, che avevano goduto maggior reddito. Questa disposizione, che io riconosco ingiusta, come quella che concerne le vedove e gli orfani, credo che debba essere modificata nel nuovo regolamento.

Ma v'è di più. Questi ricevitori che vivono nella miseria, (e non sono pochi) ai quali ora sarà impedito di concorrere ai banchi di seconda categoria, in che condizioni si troveranno?

Essi potranno concorrere ai posti più alti dove ordinariamente non arrivano, e il numero dei quali è molto scarso; mentre i commessi e i reggenti, ai quali d'ora innanzi va devoluto tutto il beneficio dei banchi di seconda categoria, ben presto potranno diventare ricevitori e mettersi davanti a quelli, che sono ricevitori da un pezzo, e vincerli nei concorsi ai posti di prima categoria!

Questo mi pare uno stato di cose veramente ingiusto, a cui dovrebbero provvedere con una disposizione di legge, almeno transitoria, per ammettere al concorso insieme ai gerenti e reggenti, anche i ricevitori d'infima classe, siccome era provveduto dal regolamento del 1886. Poichè il regolamento della Camera non mi consentirebbe di presentare adesso tale proposta, io prego l'onorevole ministro, di fare in modo che la condizione di questi poveri ricevitori sia migliorata.

Queste considerazioni, che non mi permettono di estendere ad altri casi, le ricapitolo in un'unico concetto: provvedasi col regolamento che le ragioni e i diritti dei più bisognosi e dei più deboli sieno pienamente guarentiti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Rispondo subito alla seconda parte della raccomandazione dell'onorevole Nunzio Nasi.

Mi pare che egli deplori che, per effetto dell'articolo 4 di legge, sia inibito ai ricevitori dei piccoli banchi di migliorare la loro condizione: poichè i banchi fino a 2000 lire di reddito lordo, sono riservati ai reggenti e commessi. Faccio osservare all'onorevole Nasi, che questi ricevitori possono concorrere ai banchi che hanno più di

2000 lire di reddito. Non dico una cosa a caso. Ho qui una statistica da cui risulta che sono 1664 i banchi; dei quali, 505 sono di reddito lordo inferiore a 2000 lire; 138 di un reddito da 2000 lire a 2500; 98, da 2500 a 3000; 923, da più di 3000.

Dunque, vede che i ricevitori che avessero banchi di lotto inferiori a 2000 lire, hanno un vasto campo nel quale aspirare, per migliorare la loro condizione, perchè hanno nientemeno che 1159 banchi sopra 1664, ai quali possono aspirare.

Nasi N. Superiori a 2000 lire?

Colombo, ministro delle finanze. Sicuro: 505 banchi sono di reddito inferiore a 2000 lire; e 1159, di reddito superiore a 2000 lire.

Anzi, dirò che, se ci furono domande insistenti, furono quelle dei commessi che, appunto per questa piccola proporzione che c'è fra i banchi fino a 2000 lire e quelli di più di 2000 lire, avrebbero voluto che noi avessimo accordato loro di poter adire i banchi di un reddito maggiore, da 2500 fino a 3000.

Del resto, nel regolamento terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Nasi, nel senso di chiarir bene la cosa.

Quanto all'altra raccomandazione, non posso dire adesso all'onorevole Nasi come si risolverà la difficoltà che egli ha sollevato e che credo degna di osservazione.

S'intende che, nel regolamento, cercheremo di fare in modo di soddisfare ai desideri che egli ha manifestato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cibrario, relatore. La Commissione nulla ha da aggiungere alle dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma, per finire di sdebitarsi del suo ufficio, deve sottoporre all'onorevole ministro due casi pratici, sui quali la sua attenzione fu richiamata da petizioni ricevute in quest'ultimi momenti.

L'uno è quello di un impiegato del macinato, il quale non avrebbe ancora trovato quel collocamento che gli ordinamenti per conferimento dei banchi di lotto gli concedevano prima. È inutile dire che, per logica, se quest'individuo non ha potuto trovare collocamento sotto l'impero delle disposizioni antecedenti, l'onorevole ministro dovrebbe, concorrendo le condizioni volute di capacità e di merito, fare per esso un posto.

Il secondo caso pratico, che si presenta alla Commissione, è questo:

L'articolo 4° del disegno di legge, approvato dalla Camera, al capoverso b) dice che per un do-

dicesimo saranno concessi i Banchi di lotto della seconda categoria agli impiegati dello Stato, che hanno cessato dal servizio per infermità o per età avanzata, non avendo diritto a pensione. Ora, dato che ci sia un impiegato che, dopo un lungo numero d'anni di servizio sia collocato a riposo, senza diritto a pensione, per soppressione d'impiego, potrà egli concorrere in questa categoria? Evidentemente il disegno di legge non poteva comprendere tutte queste modalità, imperocchè avrebbe dovuto diventare un codice per comprendere tutti i casi pratici possibili.

Ma l'equanimità dell'onorevole ministro assicura la Commissione che questo caso, che virtualmente è compreso nel capoverso b), sarà ragguagliato nell'animo suo, per la concessione di questi Banchi, a quello degli impiegati menzionati nel capoverso b). Imperocchè, sia per infermità o sia per soppressione d'impiego che un impiegato venga collocato a riposo, le condizioni morali e le condizioni di fatto sono identiche.

Quindi, senza nemmeno chiedere all'onorevole ministro una risposta, la Commissione si affida che questi criteri sommari da essa indicati saranno da lui seguiti.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Senza entrare nei particolari della cosa, accetto la raccomandazione, e tutto quello che si potrà fare nel regolamento, senza derogare a ciò che nella legge è detto, prometto che sarà fatto.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge di modificazioni alla legge del lotto, e di sei disegni di legge per eccedenze di spese.

Presidente. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e di sei disegni di legge per eccedenze di spese, votati ieri per alzata e seduta.

Si faccia la chiama.

Suardo, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione :

Accinni — Adami — Alli-Maccarani — Altobelli — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Artom di Sant'Agnesa. Baccelli — Barzilai — Basini — Bastogi — Beneventani — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bertollo — Bobbio — Boccialini — Bonasi — Borgatta — Borromeo —

Bovio — Branca — Brunetti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caldesi — Calpini — Calvanesi — Calvi — Campi — Carcano — Cavalletto — Centi — Chiala — Chiapusse — Chiesa — Chianaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Colajanni — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Coppino — Corvetto — Costantini — Cremonesi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curcio.

Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Dominicis — Del Balzo — Della Rocca — Delvecchio — De Martino — De Puppi — De Risis Giuseppe — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di Rudini — Di Sant'Onofrio.

Elia — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Falconi — Farina Luigi — Favale — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferri — Fili Astolfone — Finocchiaro Aprile — Flaùti — Florena — Fortis — Franceschini — Franzì — Frascara — Fratti — Frola.

Genala — Gianolio — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lochis — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luciani — Lucifero — Lugli — Luzzatti — Luzi.

Maffi — Maluta — Marazio Annibale — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Marzin — Massabò — Maurogordato — Mazza — Mazziotti — Mel — Merzario — Mestica — Miceli — Minelli — Minolfi — Mirabelli — Montagna — Monticelli — Morcellì — Muratori. Narducci — Nasi Nunzio — Nicotera.

Odescalchi.

Pais Serra — Pantano — Papadopoli — Pascolato — Pavoncelli — Pelloux — Penserini — Petroni Gian Domenico — Picardi — Pignatelli Strongoli — Pinchia — Plebano — Pugliese.

Quartieri.

Raffaele — Raggio — Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruggieri — Ruspoli.

Sacconi — Sagarriga-Visconti — Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Sanvitale — Saporito — Scarselli — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra — Siacci — Simonelli — Simonetti — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Squitti — Stelluti-Scala — Strani — Suardo Alessio.

Tacconi — Tassi — Tegas — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tommasi-Crudeli — Tondi

— Torrigiani — Tripodi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valli Eugenio — Vendemini — Vendramini — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zainy — Zanolini — Zeppa — Zuccaro-Floresta.

Sono in congedo:

Adamoli — Andolfato — Angeloni — Arnaboldi — Arrivabene.

Badini — Balestreri — Barazzuoli — Beltrami — Berio — Bertolotti — Borrelli — Boselli — Broccoli.

Canevaro — Capilupi — Capoduro — Capozzi — Cardarelli — Carmine — Casati — Cavalli — Cerruti — Cipelli — Cittadella — Cocozza — Coffari — Conti — Costa Alessandro.

D'Adda — De Blasio Vincenzo — De Giorgio — De Renzi — De Riseis Luigi — Di Belgioioso — Di Camporeale — Di Marzo.

Facheris — Farina Nicola — Fortunato.

Gentili — Ginori — Giolitti.

Jannuzzi.

Luchini.

Marinelli — Martini Gio. Battista — Materi — Mocenni — Molmenti — Mordini — Murri.

Nasi Carlo.

Orsini-Baroni.

Patamia — Perrone — Pignatelli Alfonso — Poggi — Ponti.

Rosano — Roux.

Sacchetti — Sanguinetti Adolfo — Sella — Silvestri Simeoni — Sola — Stanga — Suardi Gianforte.

Talacchi — Tasca Lanza — Testa — Testasecca.

Vaccaj — Villa — Vollaro De Lieto Roberto.

Zappi — Zucconi.

Sono ammalati:

Baroni — Brunialti.

Cagnola — Cavallini.

Faggioli.

Gabelli — Gagliardo — Garelli —

Indelli.

Puccini.

Tenani — Torraca.

Sono in missione:

Bianchi.

Cambray Digny.

Casana — Castelli — Chiaradia.

Dini — Di San Giuliano.

Faina — Ferrari Luigi — Fornari.

Martini Ferdinando.

Palberti — Passerini.

Speroni — Summonte.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Verificazione di poteri.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata dell'onorevole Luzi nel collegio di Macerata.

La Giunta delle elezioni è venuta a queste conclusioni:

“ La Giunta ha l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione suppletiva di Macerata nella persona dell'onorevole Carlo Luzi „

La discussione è aperta su queste conclusioni.

Niuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

Dichiaro convalidata l'elezione suppletiva del collegio di Macerata nella persona dell'onorevole Carlo Luzi, salvo casi di incompatibilità non conosciute fino a questo momento.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge “ Modificazione alla legge sulla alienazione dei beni demaniali. „

L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

Colombo, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge: (Vedi *Stampato* numero 135-A).

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Avendo proposto due emendamenti, dirò brevissime parole nella discussione generale.

L'articolo 1° e l'articolo 2° concedono al Governo la facoltà di vendere i beni demaniali ai Comuni, alle Province e ai Corpi morali fino alla somma di lire 50,000 e di far permutate con privati fino alla somma di lire 25,000.

L'articolo 3 della Commissione crea una giu-

sta ed opportuna garanzia col sottoporre al parere del Consiglio di Stato tali facoltà concesse al Governo.

Ora io domanderei che quest'articolo 3 diventasse articolo 4 ed il 4 diventasse 3; e ne dico la ragione.

L'articolo 4 dice:

“ Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere a trattativa privata i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 1000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata. ”

Con la inversione proposta da me anche questa facoltà sarebbe sottoposta alla giusta garanzia a cui la Commissione ha voluto sottoporre le facoltà concesse al Governo coi primi due articoli.

Dimodochè la disposizione dell'articolo 3: “ Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa ” si estenderebbe anche alla facoltà contenuta nell'articolo 4.

Non si tratta di fiducia, poichè io sono sicuro che il presente ministro e quelli che gli succederanno, faranno sempre le cose con la massima regolarità; ma si tratta di richiedere le debite garanzie, nella gestione del patrimonio dello Stato; essendo evidente che non è il ministro che deve valutare ed apprezzare un fondo e che possa sapere se abbia o no il valore di mille lire. A beni di valore molto superiore potrebbe, per cause indipendenti dalla volontà dei ministri, venire attribuito quello di mille lire per isfuggire a quella garanzia che la Commissione ha voluto porre per i beni che eccedono codesto prezzo.

E giacchè ho facoltà di parlare, darò anche una breve spiegazione relativamente all'articolo aggiuntivo. Io ho proposto un articolo 6 aggiuntivo col quale si dice che:

“ Il ministro delle finanze presenterà al Parlamento, nel principio di ogni anno, una relazione delle vendite e permutate avvenute nell'anno precedente, in conformità della presente legge. ”

Mi pare che non occorra aggiungere parola per giustificare quest'articolo; poichè è evidente che, dando il Parlamento una facoltà al potere esecutivo, ciò che meno si può richiederli è di render conto dell'uso che ne farà.

Quindi io nutro fiducia che il ministro e la Commissione vorranno accettare l'inversione e l'aggiunta che ho proposte e che la Camera vorrà fare ad esse buon viso.

Presidente. Mi pare che potremmo rimandare la discussione sulle proposte dell'onorevole Sciacca agli articoli cui esse si riferiscono.

Danieli, relatore. Precisamente.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni demaniali non necessari per servizi governativi, che siano richiesti ad uso di pubblico servizio od a scopi di comprovata utilità, e che non abbiano un valore superiore alle lire 20,000. È pure autorizzato, dentro gli stessi limiti di valore, a permutare beni demaniali coi Comuni, con le Provincie e con altri Corpi morali legalmente costituiti. ”

(È approvato).

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a permutare con privati beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 25,000. ”

(È approvato).

Ora l'onorevole Sciacca della Scala propone che l'articolo quarto prenda il posto del terzo e il terzo diventi quarto.

L'onorevole relatore ha facoltà di dire il suo avviso intorno a questa proposta.

Danieli, relatore. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca della Scala.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di semplificare il servizio delle vendite e delle permutate dei beni demaniali. Ora, se per le vendite dei beni, che abbiano un valore non superiore alle 1000 lire, vogliamo il parere del Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, veniamo a creare una complicazione, che diminuirebbe di molto il beneficio al quale miriamo.

Comin. Chiedo di parlare.

Danieli, relatore. Osservo poi che i beni demaniali di valore non superiore alle mille lire sono: 270 fino a lire 20, 602 fino a lire 100, 1098 fino a lire 500, 309 fino a lire 1000, e quindi in totale 2,299. Se la proposta dell'onorevole Sciacca della Scala fosse adottata, il Consiglio di Stato dovrebbe dare 2,299 pareri per la vendita di questi beni demaniali di tenue valore.

Per tali ragioni, la Commissione è dolente di

non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Sciacca della Scala.

Presidente. Onorevole Comin, intende di parlare su questa questione?

Comin. Sì!

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Comin. Intendo di dire che, se questo emendamento passasse, si darebbe al Consiglio di Stato un voto deliberativo.

Voci. Non è questa la questione!

Presidente. Quello che Ella dice si riferisce all'emendamento dell'onorevole Sonnino che verrà dopo.

Adesso si tratta unicamente dell'emendamento dell'onorevole Sciacca della Scala, cioè della trasposizione dell'articolo 3°.

Comin. Allora mi riservo di parlare dopo.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, desidera di parlare?

Colombo, ministro delle finanze. Sissignore.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo, ministro delle finanze. Io consento nell'opinione manifestata dall'onorevole relatore, che, per le vendite il cui valore non superi le lire 1,000, non valga proprio la spesa d'incomodare il Consiglio di Stato, molto più se si tien conto delle cifre riferite or ora dall'onorevole Danieli.

Presidente. L'onorevole Sciacca della Scala persiste?

Sciacca della Scala. Io vorrei far osservare all'onorevole relatore che l'articolo 4 veramente non riguarda le permutate. Esso concerne le vendite, quello che si riferisce alle permutate è l'articolo 2.

Se presentemente, per vendere i beni demaniali, occorrono incanti, aste, ed una legge speciale, non so comprendere perchè non si voglia una prescrizione sì semplice, vale a dire che il Consiglio di Stato riferisca sulla regolarità del progetto di contratto, e sulla convenienza amministrativa.

Non so quindi comprendere come la Commissione adduca questa ragione per respingere il mio emendamento, il quale mi pare che sia basato sopra il giusto funzionamento dei poteri.

Non dico altro.

Presidente. L'onorevole Sciacca della Scala non insiste dunque nel suo emendamento.

Do lettura dell'articolo 3.

“ Art. 3. Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa. „

L'onorevole Sonnino a quest'articolo propone

che, invece di dire: *sentito il Consiglio di Stato*, si dica: *col parere favorevole del Consiglio di Stato*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Questa legge introduce un sistema nuovo per l'alienazione dei beni demaniali. È un esperimento che si fa, e la Commissione è stata anche abbastanza larga nelle concessioni, perchè ha elevato i limiti di questo esperimento per le vendite e per le permutate di fronte ai Comuni ed ai Corpi morali da 25,000 a 50,000 lire.

Ora io osservo che, per esempio, nelle permutate fatte con privati, per un valore che può andare sino a 25,000 lire, vi è un giudizio discrezionale, cioè una valutazione di convenienza che può superare di molto le mille lire che è il limite ultimo che mettete, nell'articolo 4, alla facoltà del Governo per le vendite di beni demaniali ai privati stessi, senza bisogno di legge nè d'incanti.

C'è quindi un distacco troppo forte tra la concessione fatta negli articoli 1 e 2 e quella che si fa coll'articolo 4°. Se voi per le vendite di beni ai privati credete di non poter dare facoltà eccezionali al Governo per un valore superiore alle mille lire, il concedere liberamente la facoltà di permutate fino a 25,000 lire senza qualche speciale garanzia diventa un eccesso.

Vorrei che ci fosse uno stadio intermedio fra l'intervento del Parlamento che si richiede per le permutate superiori alle 25,000 lire, e la libertà piena che si lascia per la vendita di piccolissimi lotti inferiori alle mille lire. (*Interruzione dell'onorevole Comin*).

Rispondo all'interruzione dell'onorevole Comin, che questo non sarebbe il solo caso in cui la legge richiederebbe il parere favorevole del Consiglio di Stato per accordare una facoltà eccezionale al potere esecutivo.

Per esempio, ricordo che questo parere favorevole è richiesto dalla legge del 1885 nelle concessioni di lavori *à forfait* per le costruzioni ferroviarie.

Nè io vedo come il Consiglio di Stato possa diventare corpo deliberativo, nel senso indicato dall'onorevole Comin, perchè dà un parere sulla convenienza o meno di una operazione da farsi. È sempre il Governo che è responsabile di quel che farà, e la presente legge non lo obbliga ma lo autorizza soltanto, sotto determinate condizioni, a fare o a non fare secondo il suo giudizio e sulla sua responsabilità alcune determinate operazioni. Il Consiglio di Stato dà soltanto il suo parere; può dire che l'affare non è conveniente; e in tal caso il Governo o rinunzia

all'operazione o fa appello con una legge al Parlamento, così come vuole la legge ordinaria. Oppure il Consiglio di Stato dice che l'affare può farsi, e il Governo resta autorizzato, ma non obbligato a servirsi delle forme più spiccie che qui concediamo per l'alienazione dei beni demaniali.

Io qui non vedo che ci sia nulla di contrario alla nostra legislazione. Noi diamo oggi con questa legge facoltà molto larghe ed eccezionali al potere esecutivo, ed entriamo in un campo in cui è meglio eccedere nelle cautele che andare incontro a diffidenze e a sospetti, e perciò credo utile esigere il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Spero che tanto la Commissione quanto il Ministero vorranno accogliere favorevolmente il mio emendamento; onde per ora non sto a svolgerlo maggiormente.

Presidente. L'onorevole Comin ha facoltà di parlare.

Comin. Io credo che, se le parole hanno il significato che debbono avere, *parere* vuol dire *parere*. E naturalmente il ministro, che rappresenta il potere esecutivo, che è responsabile davanti al Parlamento de' proprii atti, può anche non uniformarsi al parere del Consiglio di Stato, ed i casi nei quali il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, non lo ha accettato, sono innumerevoli.

Se noi diciamo "col parere favorevole", poniamo una condizione ed un vincolo al Governo. Ora io domando all'onorevole Sonnino: chi è che deve rispondere innanzi a noi? Il Governo o il Consiglio di Stato?

Noi dobbiamo avere innanzi a noi il potere esecutivo, il quale deve avere la piena facoltà di accettare o no il parere del Consiglio di Stato; poichè l'onorevole Sonnino m'insegna che, secondo la legge costitutiva, il Consiglio di Stato, è un Corpo consultivo, ma il Governo, non è obbligato a seguirne il parere.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Colombo, ministro delle finanze. Io sono stato fino a qualche momento fa incerto sull'accettazione o meno di questa modificazione proposta dall'onorevole Sonnino, ma, francamente, pensando bene, pare anche a me che con quell'emendamento si voglia dare al Consiglio di Stato una attribuzione diversa da quella che consente il nostro diritto pubblico.

Che cosa facciamo con questa legge? Diamo una facoltà al Governo. Il Governo per sua guida,

come deve fare in molti casi, interpella il Consiglio di Stato, ma è poi libero di agire secondo i suoi criteri. Vincolando, come vorrebbe l'onorevole Sonnino, la deliberazione del Governo al parere favorevole del Consiglio di Stato, pare anche a me che si conferisca a quel Corpo consultivo un voto deliberativo, perchè dipenderebbe appunto da esso che il Governo usasse o meno della facoltà che la legge gli accorda.

Osservo poi, dal punto di vista pratico, che si tratta d'interessi piccoli, non di questioni di principii; quindi è assai difficile in realtà che il Governo possa passare sopra il parere del Consiglio di Stato, ove non sia favorevole.

E poichè mi trovo a parlare, aggiungerò che, per completare questo articolo, si dovrebbe anche far intervenire, pel caso che si tratti di beni dell'Asse ecclesiastico, la Commissione provinciale di sorveglianza per l'Asse ecclesiastico.

Dunque dopo le parole: "Sentito il Consiglio di Stato", si dovrebbe aggiungere: "ed ove si tratti di beni ecclesiastici, anche la Commissione provinciale di sorveglianza."

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Ercole.

Ercole. Mi permetto di unirmi anch'io all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro nel pregare il collega ed amico Sonnino di non insistere nel suo emendamento, perchè esso porterebbe una variazione alla legge organica del Consiglio di Stato.

Sonnino. Niente affatto!

Ercole. Infatti la legge stessa dispone all'articolo 11: "Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formula: *udito il parere del Consiglio di Stato.*"

E sa l'onorevole Sonnino che cosa diceva la legge del 20 marzo 1865? Si esprimeva così: "Quando il provvedimento del Governo sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri."

Ma fu lo stesso Consiglio di Stato che riconobbe che questa disposizione urtava contro il principio della responsabilità del potere esecutivo e contro il principio fondamentale della istituzione del supremo Corpo amministrativo; e quindi nel dare il proprio parere 4 maggio 1889 sul nuovo testo unico della legge sul Consiglio di Stato soppresse la disposizione medesima.

Come si può quindi ora farla risorgere in via indiretta, quando è stata tolta dalla legge organica?

Se si accettasse la proposta dell'onorevole Sonnino, il Consiglio di Stato diventerebbe parte del Governo e dovrebbe venire alla Camera e rispondere del suo parere.

Dunque rispettiamo la legge organica e non facciamo novità che contrastano ai principii del nostro diritto pubblico interno e che sarebbero cagione di gravi conflitti.

Da noi si propongono leggi e si fanno regolamenti senza udire il Consiglio di Stato, mentre sarebbe bene che, come avviene in Francia, esso venisse sempre consultato; si eviterebbero molte antinomie e molti errori che ogni di lamentiamo. Ma non alteriamo il concetto di quell'istituzione che è meramente consultiva e tale deve rimanere.

Io quindi prego l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Mi dispiace di far dispiacere all'onorevole Ercole e all'onorevole Comin; ma io debbo insistere nel mio emendamento.

Noi dobbiamo essere gelosi delle prerogative parlamentari. Ora qui facciamo una eccezione alla forma normale e ordinaria di alienazione dei beni demaniali (che è l'approvazione per legge) lasciando al Governo questa facoltà di vendere o permutare fino al valore di 50,000 lire quando si tratta di Corpi morali e di 25,000 lire nelle permutate coi privati.

È naturale quindi che si limiti questa facoltà alla condizione del parere favorevole del Consiglio di Stato. Ciò vuol dire che quando il parere del Consiglio di Stato non sia favorevole, il Governo non potrà più valersi di questa speciale facoltà, ma dovrà venire con una legge innanzi al Parlamento, così come ha dovuto sempre fare fino ad ora.

Non mi pare dunque che si violi la lettera o lo spirito delle nostre leggi.

Qui semplicemente il Parlamento, mentre si spoglia di una sua facoltà nell'intento di semplificare l'amministrazione o di diminuire le formalità ora volute per una quantità di affari di poca entità e di non dubbia utilità per lo Stato, crede però opportuno creare questa speciale cautela del parere favorevole del Consiglio di Stato.

Rimane inteso, lo ripeto, che se il Governo sarà in disaccordo col Consiglio di Stato, potrà sempre valersi della sua facoltà normale di proporre una legge.

Si tratta dunque di una garanzia parlamentare. E mi pare che troppo facilmente noi stiamo

facendo getto dei nostri diritti; qui per esempio vediamo una Commissione parlamentare che si affretta a dare al Governo poteri più lati di quelli ch'esso abbia domandato.

Perciò propongo che si metta una condizione all'azione libera del Governo. Sarà questo, in ogni caso, un esperimento: quando vedremo che per lungo tempo tutti i pareri del Consiglio di Stato sono stati favorevoli, potremo forse allora dare al Governo facoltà anche maggiori.

Ma per ora non credo che ciò sia opportuno. Abbiamo visto in passato che lo stesso Parlamento non ha approvato tutti i disegni di legge per alienazione di beni demaniali, che sono stati proposti dal Governo. Parecchi di tali progetti furono ritirati, perchè ebbero contrario il parere delle Commissioni parlamentari. Non è dunque per ragioni astratte, ma per considerazioni pratiche, che propongo che si richieda il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, ministro delle finanze. Pare a me che noi costituiremmo un precedente pericoloso, accettando la dizione proposta dall'onorevole Sonnino: perchè muteremmo le disposizioni organiche relative al Consiglio di Stato, nella quale è prescritto il modo nel quale questo parere deve essere richiesto.

L'articolo 11 della legge sul Consiglio di Stato dice precisamente: " Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formula: " udito il parere del Consiglio di Stato. "

Dunque la formula con la quale deve essere espresso il parere del Consiglio di Stato è già prescritta dalla legge. Il volerla mutare nei casi particolari, costituirebbe, sembra a me, un cattivo precedente; inquantochè si potrebbe a poco a poco, con disposizioni simili a questa, legare le mani al potere esecutivo il quale invece non ha altro dovere, quando la legge lo richieda, che di sentire l'avviso del Consiglio di Stato, non di seguirlo.

Marchiori. Chiedo di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole Marchiori, prima di lei ha chiesto di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. L'onorevole Sonnino ha ragione quando dice che il suo emendamento tende a garantire le prerogative della Camera, la quale per la legge ora in vigore deve sempre intervenire nelle alienazioni di beni demaniali. Ma la que-

stione va considerata anche sotto l'aspetto della costituzionalità.

Possiamo noi accettare un emendamento il quale viene a subordinare l'azione del potere esecutivo al Consiglio di Stato?

Se vogliamo mantenere veramente i diritti del Parlamento, bisogna respingere il disegno di legge. Ma se vogliamo accordare al potere esecutivo una nuova facoltà, non dobbiamo poi introdurre una clausola, la quale esantori il potere stesso che deve rispondere dinanzi al Parlamento.

A me pare invece che sia conforme ai principii del diritto costituzionale, di diminuire per quanto è possibile, i poteri del Consiglio di Stato; anzi, secondo me, nel Governo rappresentativo, il Consiglio di Stato non dovrebbe esistere.

Questa questione si discusse alla Camera parecchie volte, e fu votato un ordine del giorno, se non erro nel 1865, in cui si dava facoltà al Governo di studiare e fare delle proposte, con cui si diminuivano le facoltà del Consiglio di Stato. E noi oggi vogliamo fare un passo indietro? Vogliamo dare al Consiglio di Stato, delle facoltà che non potrebbe avere?

I due principii di responsabilità e di libertà, sono indissolubili. Voi non potete reclamare la responsabilità del potere esecutivo, senza darvi pure la libertà di agire come meglio creda. Volere la responsabilità del potere esecutivo, ed incagliarne l'azione è un controsenso.

Dunque, o accettate il disegno di legge come sta, o respingetelo, ma accettarlo a mezzo, ponendo bastoni nelle ruote dello Stato, non mi pare nè utile, nè logico.

Ed anzi, siccome io ritengo utile non solo sotto l'aspetto finanziario, ma anche sotto l'aspetto economico che di queste vendite se ne facciano spesso, perchè ritengo una vera sciagura per uno Stato, avere un demanio carico di beni, che, costituiscono un onere per la finanza, ed una improduttività per la nazione, io ritengo che si deve facilitare il modo di liberare la pubblica amministrazione da cotesti beni.

Io vorrei quindi una legge che facilitasse la loro alienazione, cioè la distruzione di quest'altra manomorta, che noi abbiamo costituita dopo averne abolite tante altre.

Io sarei andato ancora più in là dell'onorevole Comin; avrei soppresso l'intervento del Consiglio di Stato anche nei contratti di cui si parla nei primi due articoli

Quindi non si tratta qui di rinunciare a pro-

rogative della Camera, ma di seguire ed applicare i veri principii del diritto costituzionale.

Spero che queste ragioni indurranno l'onorevole Sonnino a ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

Marchiori. Io non ho chiesto di parlare che per una questione di fatto.

Si è detto che sarebbe una novità il richiedere il parere favorevole del Consiglio di Stato. Ora mi consenta la Camera di leggere un capoverso dell'articolo 11 della legge delle Convenzioni ferroviarie del 1885 per persuadere gli oppositori dell'emendamento dell'onorevole Sonnino che vi sono precedenti nel senso da me indicato.

Quel capoverso dice così: " Quando si affidi la costruzione a prezzo fatto, i progetti tecnici, con le relative condizioni di esecuzione e di prezzo, saranno sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici. I contratti non potranno essere dal Governo stipulati, se non sentita l'Avvocatura generale erariale ed avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. „

Non ho qui la legge sulle bonifiche del 1882, quindi non voglio asserire cosa che non posso provare; ma è nell'animo mio il dubbio che anche in quella legge, quando si tratta di affidare l'esecuzione delle opere di bonifica ai privati, che ne facciano richiesta, si richieda il parere favorevole di alcuni Corpi consultivi.

Quindi, quanto a precedenti, mi pare che non ne manchino.

Resta la questione della opportunità. Ebbene, si è sollevata una questione larga di teoriche costituzionali; ma a me pare che il Parlamento possa sempre determinare i limiti dell'azione del potere esecutivo; e richiedere quelle garanzie che stimi necessarie all'azione stessa.

E se noi volessimo entrare in questa materia, ci persuaderemmo che non sono eccessive certe limitazioni che si pongono al potere esecutivo; perchè, come dimostrano alcuni bilanci di questo anno, la osservanza della legge non è sempre perfetta.

Quindi sono d'avviso contrario a quello dell'onorevole Lazzaro, e desidererei che in molte questioni i Corpi consultivi, cominciando dalla Corte dei conti, avessero una funzione più chiara, più precisa, più assoluta di quella che abbiano avuto fino ad ora.

Ho detto in altra occasione che, in materia di bilanci, il Parlamento dà ordini ed il potere esecutivo deve eseguirli; quindi il Parlamento debbe

assicurarsi preventivamente che i suoi ordini saranno integralmente e completamente eseguiti.

Presidente. Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare.

Cuccia. Anche io sono convinto che l'emendamento dell'onorevole Sonnino trovi riscontro in molte altre leggi. Non solamente la legge che approva le Convenzioni ferroviarie, non solamente la legge sulle bonifiche, ma altre ancora, e parecchie recentemente votate, pongono questa condizione, che il potere esecutivo nell'esercizio di alcune facoltà, debba ottenere il parere favorevole del Consiglio di Stato.

In questo momento non potrei ricordare tutti i casi in cui la nostra legislazione ha imposto questa condizione, ma posso assicurare che non sono pochi. Dunque, come ben diceva l'onorevole Marchiori, la cosa non è nuova. Però ho sentito dire che sarebbe quasi contraddittoria questa condizione colla facoltà che si dà al Governo di consentire o non consentire le vendite. Nessuna contraddizione! Certamente il Parlamento non vuol consentire al Governo facoltà irragionevoli, ma facoltà che debbono esercitarsi nell'interesse della cosa pubblica. Poniamo che il Consiglio di Stato, questo grande Corpo consultivo dello Stato opini sfavorevolmente, ritenendo che l'affare non sia buono nell'interesse dello Stato, che la vendita in progetto del valore, sia pure non oltre 50,000 lire, sia pure a vantaggio di un Comune, di una Provincia o di un Corpo morale è una vendita nociva pregiudicevole all'interesse demaniale, ed allora che male c'è ad obbligare il Governo ad astenersi dall'esercitare quella facoltà?

Io credo che si faccia il bene e non il male pubblico in tal modo. Comprendo che le facoltà che si danno al Governo non debbono essere infrenate da pastoie allorchè si tratta di impartire ordini, allorchè si tratta di agire nell'interesse della pubblica cosa: ma quando si tratta, onorevoli colleghi, di contrattare dei negozi, quando si tratta di vendere le cose pubbliche, nessuna cautela io credo che possa dirsi superflua; ed anzi il Governo dev'essere lieto di potere avere questa garanzia nell'interesse dello Stato.

Che se, o signori, avvenisse qualche caso in cui il Governo fosse convinto dell'utilità dell'affare e il Consiglio di Stato fosse d'opinione contraria, il Governo potrà sempre ricorrere al Parlamento proponendo una legge con la quale, si approvi la vendita negata dal Consiglio di Stato; vale a dire avrà sempre aperto il procedimento che si segue ora.

Teniamo presente che qui si tratta di una

legge, vorrei quasi dire, eccezionale. Mentre ordinariamente deve seguirsi la procedura faticosa e lunga della legge per questi negozi, ora si vuol fare eccezione a questa regola generale. Ebbene, a me pare che si farebbe un salto troppo brusco passando dai rigori, dalle complicazioni e dalle necessità di una legge, alla semplice volontà del Governo, che qualche volta può essere la volontà, il convincimento di un semplice capo di divisione, il quale trovi ragionevole di consentire ad una richiesta fatta, chi sa, nell'interesse di un Comune rappresentato da un personaggio autorevole, di una Provincia la quale goda il patrocinio di un nome rispettato e simpatico.

Io quindi vorrei pregare la Commissione e il ministro di non voler fare una grossa questione di questo piccolo emendamento. La legge è buona; questo emendamento non fa che migliorarla, che renderne più sicuri i risultati, che allontanare la possibilità di abusi.

Io spero che anche gli onorevoli colleghi, che si sono mostrati contrari a questo piccolo emendamento dell'onorevole Sonnino, si persuaderanno della bontà dell'emendamento stesso e daranno ad esso voto favorevole. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Poche parole.

Nei paesi retti a libertà e a sistema parlamentare, se si vuole evitare il pericolo di arbitri e di corruzioni (parliamoci schietti) è necessario che l'osservanza della legge sia rigida ed abbia tutte le possibili garanzie.

Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino sia non solo opportuno, ma necessario, per impedire possibili abusi, o almeno per togliere il sospetto che se ne commettano.

La rigidità dell'osservanza della legge nei paesi liberi dev'essere una norma costante: se deviate da questa rigidità, cadrete nell'arbitrio, e abbasserete questa libertà che corrotta finirà nella tirannide. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. L'onorevole Marchiori ha riferito qualche precedente, per sostenere che il parere favorevole del Consiglio di Stato è richiesto da altre leggi; ma i precedenti ch'egli ha riferito sono anteriori al testo unico della legge sul Consiglio di Stato, che porta la data del 2 giugno 1889.

Marchiori. Non ci ha che fare!

Ercole. Come ho già detto, nel decreto che

precede questo testo unico è detto: "Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 1889..." È lo stesso Consiglio di Stato che ha dato il parere al Governo di togliere la distinzione che c'era nella legge del 20 marzo 1865 tra i casi in cui il suo parere era *favorevole* e quelli in cui era *contrario*.

Ed io prego i miei colleghi di citarmi un solo caso, posteriore a questa nuova legge sul Consiglio di Stato, del 2 giugno 1889, in cui si sia adottata questa formola *parere favorevole*.

Da quella data siamo entrati in un nuovo ordine di cose, in una via più corretta, ed abbiamo ricondotto ogni potere nei limiti delle proprie attribuzioni.

Ne volete un esempio? La legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie, all'articolo 24, prescriveva che, per riformare un'Opera pia, fosse mestieri il parere *favorevole* del Consiglio di Stato.

L'ultimo capoverso di quell'articolo suona così: "Sul parere *favorevole* del Consiglio di Stato, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni."

Invece con la nuova legge sulle Opere pie, all'articolo 62 si è detto: "L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato."

Anche qui dunque si è abbandonata la prescrizione del *parere favorevole* contro la quale si è sempre pronunziato il Consiglio di Stato, proscrivendola poi assolutamente col parere 4 maggio 1889, che vi ho già ricordato.

Io vi dico quindi che, accettando l'emendamento dell'onorevole Sonnino, commettereste un grave errore.

Sonnino. Chiedo di parlare.

Ercole. Con esso si logherebbe il Parlamento, e si creerebbero imbarazzi al potere esecutivo. Lasciamo dunque da parte la parola *favorevole*, che non è nè opportuna, nè utile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. L'onorevole Marchiori ha ricordato il precedente delle Convenzioni ferroviarie. Ma tutti coloro che hanno preso parte a quella famosa discussione, ricorderanno l'ambiente di quel tempo. C'era un'opposizione formidabile contro quelle Convenzioni, tanto che vi furono 22 o 23 votazioni nominali.

La disposizione ricordata dall'onorevole Marchiori fu proposta, mi pare, dall'onorevole Spaventa, il quale combatteva energicamente le Convenzioni; essa costituiva nel pensiero del proponente e della Camera che l'accoglieva una tutela

del pubblico erario in materia che involgeva interessi notevolissimi; ma in questa legge, che non serve ad altro che a facilitare l'alienazione di beni demaniali di piccola entità, mi pare che non sia proprio il caso di inserire quella clausola.

L'onorevole Cuccia ha messo in campo le prerogative della Camera. Ma Dio mio! non abusiamo di questa parola un po' grossa. Le prerogative della Camera, secondo me, sono offese, quando si subordina il voto della Camera e del Governo al parere del Consiglio di Stato, che dipende dal potere esecutivo, ed è inferiore al Corpo legislativo. Questa è la verità.

Si è detto che il parere favorevole del Consiglio di Stato sarebbe una guarentigia. Nulla di tutto ciò. La guarentigia sta nell'obbligo che si impone al potere esecutivo di chiedere il parere. E quando questo parere è contrario, il potere esecutivo che cosa fa? Il Consiglio dei ministri esamina il parere, ci passa sopra e sotto la sua responsabilità dà seguito al provvedimento presentandolo al Parlamento.

Dunque l'emendamento dell'onorevole Sonnino, dal punto di vista amministrativo, è un incaglio, dal punto di vista costituzionale, secondo me, è un'irregolarità, ed il Parlamento approvandolo, a mio credere, vulnererebbe i più grandi principii, cioè la libertà e la responsabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Io non discuto le Convenzioni ferroviarie nè come sieno state fatte o votate: sono legge. E in quella legge trovo il precedente che negavano gli onorevoli Lazzaro, Comin ed altri.

L'articolo 11 della legge organica sul Consiglio di Stato non toglie affatto al Parlamento la facoltà di richiedere il parere favorevole, come limitazione al Governo in alcune concessioni che il Parlamento stesso faccia al potere esecutivo.

Qui la legge ordinaria vuole l'intervento del Parlamento nella vendita e permuta dei beni demaniali; noi facciamo una concessione di questo diritto e perciò esigiamo alcune garanzie speciali per questa concessione, appunto per evitare i sospetti, le diffidenze ed anche le pressioni politiche. Si tratta d'interessi di Comuni e di Provincie, contro i quali talvolta è difficile al Governo di difendersi; e noi richiediamo appunto questa garanzia, perchè esso possa meglio difendersi da certe pressioni politiche. Sappiamo come va il mondo.

L'articolo 11 della legge generale si limita a richiedere il parere del Consiglio di Stato, sia esso favorevole o contrario, e questo si applica ai casi

ordinari; ma qui noi vogliamo, vista l'eccezione che facciamo alla legge comune, una garanzia eccezionale e perciò richiediamo che il parere del Consiglio di Stato sia favorevole, e a questa condizione il Parlamento subordina la concessione al potere esecutivo delle facoltà sue proprie di intervento preventivo nell'alienazione dei beni della nazione.

L'onorevole Lazzaro dice: ma quando si dicesse soltanto: "udito il Consiglio di Stato", che cosa succederà? Succederà che quando il Consiglio di Stato opini diversamente al Ministero, il Consiglio dei ministri delibererà anche contro il parere del Consiglio di Stato, e poi la questione verrà innanzi al Parlamento.

Ma come fa a venire innanzi al Parlamento?

Lazzaro ed altri. Sì, sì.

Sonnino Sidney. Per ora non c'è alcuna disposizione in questo senso: potrete proporla voi. Come farà il Parlamento a sapere in tempo, o anche mai, che ci è stato il disaccordo tra il Consiglio di Stato e il Ministero? Qui non si tratta di decreti registrati con riserva e della Corte dei conti. E poi quando la vendita o la permuta è fatta, se scandalo c'è, esso è irrimediabile.

Io non voglio citare casi speciali, ma ve ne sono stati in cui il Parlamento si è opposto ad alcuni affari che il Governo aveva combinato per beni demaniali; ricordo in proposito una relazione dell'onorevole Federico Gabelli. Rileggetela.

Ebbene, quando ci sono questi precedenti, non dobbiamo in una legge di concessione delle prerogative parlamentari, prendere tutte le garanzie possibili?

Io spero ancora che il Governo, il quale si è mostrato abbastanza indifferente nella questione, non vorrà opporsi al mio emendamento.

Ad ogni modo credo, proprio, di fare il mio dovere di deputato, nel combattere per la tutela dei diritti e del sindacato del Parlamento.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Colombo, ministro delle finanze. Ho espresso il mio modo di vedere sulla questione che mi pare di una importanza abbastanza grande, non tanto per la legge in discussione, quanto per l'avvenire; perchè, a furia di controlli, io temo che finiremo col togliere al potere esecutivo ogni responsabilità. E andando di questo passo, domando io, perchè non metteremo un controllo anche sul Consiglio di Stato?

Ma, in ogni modo, siccome l'onorevole Sonnino

ha fatto appello, direi quasi, alla delicatezza dell'animo del ministro, il quale, naturalmente, non può rifiutare quelle condizioni che si mettono al potere esecutivo, affinchè si possa persino evitare il sospetto di una corruzione qualunque, per questo, dico, io mi dichiaro completamente disinteressato nella questione, e quindi mi rimetto a quella decisione che la Camera vorrà prendere sull'emendamento Sonnino (*Commenti a sinistra*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Verremo ai voti.

Marchiori. Avevo chiesto di parlare, quasi per un fatto personale.

Presidente. Parli.

Marchiori. L'onorevole Ercole ha ricordato la nuova legge sul Consiglio di Stato, quasi che io non la conoscessi. (*Ooh! ooh!*)

Scusino!...

L'onorevole Ercole ha letto il testo unico della legge sul Consiglio di Stato. Ora le norme generali non furono modificate e non escludono che al Consiglio di Stato sia demandata la funzione che noi proponiamo, e che sia demandata con legge speciale. La sua obiezione non regge adunque, onorevole Ercole.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Lazzaro, che quando il Consiglio dei ministri faccia cosa contraria al parere del Consiglio di Stato, debba venire innanzi al Parlamento, non è fondata. Sono i decreti registrati con riserva che vengono al Parlamento; ma le deliberazioni del Consiglio dei ministri, contrarie ai pareri del Consiglio di Stato, no, a meno che non lo si prescriva con questa legge.

Danieli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Danieli, relatore. La Commissione, udite le prime ragioni dell'onorevole ministro contro l'emendamento Sonnino, aveva creduto che fosse più conveniente lasciare, come nel disegno di legge, al Governo di trattare queste vendite e permuta sotto la sua responsabilità; ma, dopo la questione, che chiamerò di diritto costituzionale, sollevata da parecchi oratori, la Commissione non insiste, e se ne rimette pienamente alla Camera (*Rumori*), riservandosi ciascuno dei commissari di votare secondo i propri convincimenti.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ma, se la discussione deve continuare, vi sono altri iscritti prima di Lei. Ora spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole De Seta.

De Seta. Rinunzio!

Presidente. Del resto mi pare che la Camera desideri di venire ai voti.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Dunque l'articolo 3° della Commissione accettato è il seguente:

“ Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa. ”

A questo articolo l'onorevole Sonnino propone il seguente emendamento: che invece di “ sentito il Consiglio di Stato ”, si dica “ col parere favorevole del Consiglio di Stato. ”

Il Governo e la Commissione se ne rimettono alla Camera.

Pongo a partito tale emendamento.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Allo stesso articolo 3° l'onorevole ministro propone il seguente emendamento aggiuntivo dopo le parole: sentito il Consiglio di Stato: “ e ove si tratti di beni ecclesiastici, sentita anche la Commissione provinciale di sorveglianza. ”

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Danieli, relatore. L'accetta.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 3° con questa aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 4. Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere a trattativa privata i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 1000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata. ”

L'onorevole De Seta ha facoltà di parlare.

De Seta. Io non solo ritengo che per la vendita dei piccoli lotti, contemplata nell'articolo 4°, non ci sia bisogno del parere del Consiglio di Stato, come richiedeva l'onorevole Sciacca della Scala coll'emendamento che ha poi ritirato, ma pregherei la Commissione di voler consentire che il prezzo massimo di queste piccole vendite fosse elevato da lire 1000 a lire 2000.

Qual'è il concetto determinante di questa legge? Perchè la Commissione parlamentare l'ha applaudita? In vista dei gravi inconvenienti lungamente deplorati nella esecuzione della legge del '62, che sono descritti nella relazione e che io non ripeterò alla Camera. La Commissione parlamentare ha fatto di più. Ha ecceduto le facoltà che il ministro richiedeva. Il ministro limitava la sua richiesta per le vendite e permutate a Comuni e

Provincie e ad enti morali a lire 25,000, e la Commissione giustamente l'ha elevato a 50,000, ed ha aggiunto in un'altra disposizione, l'articolo 2°, la facoltà al Governo di permutare con privati fino a lire 25,000.

Ora domando io: Se il Governo può permutare a trattative private beni demaniali pel valore fino a 25,000 lire, perchè la Commissione poi, quando si tratta di vendite e non di permutate, da 25,000 scende a sole lire 1000?

Se v'è la possibilità, il dubbio lontanissimo del favore, dubbio che certamente io non accolgo poichè propongo una maggior fiducia nel potere esecutivo, io dico: questo favore può essere nelle permutate come nelle vendite. E quale è la ragione per la quale io mi sono spinto a chiedere questo aumento? La considerazione dell'elenco dei lotti invenduti riportato nella relazione della onorevole Commissione.

Tutti questi lotti rimasti invenduti al 30 maggio 1891 ammontano al numero di 3000. E di questi, soli 556 eccedono il valore di lire 2000. Or domando io: se il concetto di questa legge è di semplificare quest'azienda e di dare le armi al potere esecutivo perchè, senza inconvenienti e senza spesa, discarichi lo Stato di questi beni demaniali che sono un onere invece di essere un vantaggio, io dico: estendiamo questa facoltà fino ai lotti di lire 2000, e conserviamo la forma e la garanzia finora discusse per i lotti che eccedono questo valore e che sono soltanto 550. Voglio sperare quindi che la onorevole Commissione (del ministro non dico perchè naturalmente non rifiuterebbe maggiori facoltà e maggior fiducia) accetterà questo emendamento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Danieli, relatore. La questione sollevata dall'onorevole De Seta è stata lungamente dibattuta nel seno della Commissione, la quale, a notevole maggioranza, ha creduto di aver fatto già un gran passo col raddoppiare il limite del valore dei beni demaniali che il Governo può vendere a trattative private, e portandolo da lire 500 a lire 1000. Perciò la Commissione non può ora accettare la proposta dell'onorevole De Seta. Aggiungo che con la proposta medesima non si otterrebbe un grande effetto utile. Imperocchè i beni demaniali del valore fra le lire 1000 e le 2000 non sono che 236, mentre invece i beni del valore sino a lire 1000 sono 2300.

La Commissione, adunque, pregherebbe l'onorevole De Seta di non insistere nella sua proposta.

Presidente. L'onorevole De Seta non fa alcuna proposta?

De Seta. Dal momento che la Commissione dichiara di non accettare la mia proposta, credo che non valga la pena di tediare maggiormente i colleghi. Solamente pregherei l'onorevole ministro di volere esprimere il suo avviso, perchè mi parrebbe proprio lo scopo della legge quello di rendere spicchie queste piccole vendite.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Ringrazio vivamente l'onorevole De Seta, per la fiducia che vorrebbe accordare al Governo; ma non posso disconoscere le ragioni addotte dalla Commissione, la quale ha già raddoppiato quel limite di valore che il Governo aveva chiesto; il che costituisce già una concessione assai considerevole.

Di più farò osservare all'onorevole De Seta che i beni dei quali egli parlava sono 236: sono, cioè, in numero così esiguo, che si può senza inconvenienti tralasciare di cambiare la massima che la Commissione ha creduto di adottare, visto il piccolo risultato che se ne trarrebbe.

Perciò, pure ringraziando l'onorevole De Seta, debbo accostarmi al parere della Commissione.

Presidente. Dunque l'onorevole De Seta non fa proposta?

De Seta. Non faccio alcuna proposta; ma prendo con piacere che molti della Commissione erano del mio stesso parere.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo quarto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 5. Non sarà obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritta nell'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, n. 793 pei beni rimasti invenduti alla prima prova; ma in questo caso, nel contratto a trattativa privata, non potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. ”

(È approvato.)

L'onorevole Sciacca della Scala ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

“ Il ministro delle finanze presenterà al Parlamento, nel principio di ogni anno, una relazione delle vendite e permutate avvenute nell'anno precedente, in conformità della presente legge. ”

Sciacca della Scala. Onorevole presidente, io ho già svolto, nella discussione generale, il concetto da cui muoveva in questa mia proposta; pregherei

rei quindi il ministro e la Commissione di volere esprimere il loro parere.

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'articolo proposto dall'onorevole Sciacca della Scala?

Colombo, ministro delle finanze. Io accetto l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sciacca della Scala, giacchè era mia intenzione di accettare un ordine del giorno che era stato presentato allo stesso oggetto. L'uno o l'altro, quindi, per me fa lo stesso.

Presidente. E la Commissione l'accetta?

Danieli, relatore. La Commissione consentendo nel concetto dell'onorevole Sciacca della Scala, vorrebbe che fosse espresso in questi termini:

“ Il Governo presenterà ogni anno in allegato al conto consuntivo una relazione sui beni demaniali venduti o permutati a termine della presente legge. ”

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. Io intenderei che l'allegato dovesse consistere in una relazione particolareggiata, in cui fossero citati gli articoli della legge pei quali è obbligatorio interpellare il Consiglio di Stato, e fosse dato conto del parere di questo.

Desidererei quindi una dichiarazione in proposito dall'onorevole ministro.

Una voce. Ma se nessuno le legge queste relazioni!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. A me pare che una relazione propriamente detta sia esuberante, e che basterebbe fare un prospetto dove si potessero scrivere le indicazioni in merito a ciascuna delle vendite registrate nell'elenco stesso.

Presidente. Ma la Commissione propone che si faccia una relazione.

Colombo, ministro delle finanze. Ripeto che per me pare esuberante. Del resto non ho difficoltà ad accettare questo concetto, perchè è, in fondo, uguale all'altro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 7. chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Romanin-Jacur a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Romanin-Jacur. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera

la relazione circa al disegno di legge " passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra. „

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare alla Camera, di concerto coi colleghi del tesoro e delle finanze un disegno di legge: " acconto al tesoro dello Stato sulla partecipazione ad esso spettante sui redditi netti del Fondo per il culto, e facoltà di provvedimenti per il riordinamento dell'amministrazione del Fondo stesso ed altre di analogo carattere. „

Pregherei la Camera, trattandosi di uno stanziamento in bilancio, di dichiarare l'urgenza di questo disegno di legge, e di deferirne l'esame alla Commissione generale del bilancio.

Voci. È impossibile.

Sani G. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sani G. Se si trattasse puramente e semplicemente di una legge di finanza, nessun dubbio che dovrebbe essere trasmessa alla Commissione del bilancio. Ma invece si tratta di modificare una legge organica, quale è quella pel Fondo del culto: ed io non credo, perciò, che sia il caso di dover seguire questo procedimento.

Se l'onorevole ministro crede di chiedere l'urgenza, io ben volentieri la voterò: ma domando che il disegno di legge presentato segua la via ordinaria.

Presidente. Onorevole ministro, insiste?

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Farò soltanto osservare alla Camera che la proposta dell'esame di questo disegno di legge per mezzo della Giunta generale del bilancio, si riannoda allo scopo di riordinare l'amministrazione del Fondo per il culto. Non nascondo e non dissimulo che principalmente per le dichiarazioni che si sono fatte dal Governo, si dovrà necessariamente toccare, non ad una legge organica, ma all'organismo di questa legge. (*Si ride*).

Voci. E allora?

Altre voci. È lo stesso!

Altre voci. Che confusione!

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Tuttavia non insisto nella mia proposta, e solamente chiedo che il disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

Presidente. L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intenderà accordata.

(*È ammessa*).

Questo disegno di legge seguirà la via degli Uffici.

Invito l'onorevole Chiala a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Chiala. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge per maggiori spese nell'esercizio 1890-91 presentato dal ministro del tesoro.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il deputato Luzi giura.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Luzi, lo invito a giurare. (*Legge la formola*).

Luzi. Giuro.

Discussione del disegno di legge provvedimenti pel contrabbando.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza.

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge: (*V. Stampato n. 79-A*).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Nella relazione dell'onorevole ministro trovo questo giustissimo concetto: " Oggidi il separare il contrabbando dalle altre azioni criminose non corrisponde più nè al concetto dello Stato, nè a quel sentimento giuridico al quale è bene che s'informi la coscienza del popolo. „ È giustissimo, ripeto, che il contrabbando abbia da essere combattuto, perchè è causa di sperpero di tempo del buono operaio, il quale, lusingato da un facile guadagno, si mette al rischio anche di diventare un delinquente. Ma come nella cura del corpo si deve adattare la dose all'individuo, domanderei che anche nell'applicazione di queste pene si avesse a tenere una certa proporzione.

Non bisogna confondere, nel punire il delinquente, l'assassino che getta via il pugnale insanguinato dopo avere ammazzato un uomo, con una povera donnicciuola che getta via quattro ettogrammi di zucchero quando è sorpresa dalle guardie di finanza.

La legge stabilisce all'articolo 12 che l'associa-

zione di tre o più persone a scopo di contrabbando costituisce un reato punibile da sei a tre anni; e quando il contrabbando sia effettivamente commesso da tre o più persone, la pena allora si estende dai tre ai cinque anni. La legge non fa distinzione fra contrabbandiere di mestiere, e tre o quattro donnicciuole che si trovano insieme per fortuita combinazione, al fine di provvedere il necessario alla famiglia e che abbiano commesso un contrabbando.

Ad esempio, dirò alla Camera che è avvenuto questo fatto, pochi mesi or sono. Madre e figlia, zia e nipote del comune di Astebasse, Comune che non ha nè medico, nè farmacia, nè negozio di rivendita di private, trovandosi a caso nel territorio trentino, si provvidero di due chilogrammi e mezzo di zucchero: tornando s'imbattono nelle guardie di finanza; alla loro vista gittano via mezzo chilogramma: e poi, quando le guardie stesse domandano: che cosa avete? Le povere donne s'inginocchiano, chiedono pietà, confessando; abbiamo un po' di zucchero!

Orbene, il tribunale le ha condannate a ventiquattro e diciotto mesi di carcere! Ed esse, torno a dire, non avevano fatto resistenza, e avevano anzi, domandato pietà e misericordia!

Io non sono mai andato dai pretori. Ma dal procuratore del Re un deputato è necessario che vada qualche volta a sollecitare un processo, o per altra ragione...

Una voce. Io non ci sono andato mai!

Toaldi. E il procuratore del Re mi disse: ha ragione! Invochi un provvedimento legislativo in avvenire; ma intanto la legge è legge, e noi non abbiamo alcun dato per distinguere quattro contrabbandieri, che non siano stati condannati prima, da quattro donnicciuole! Quando il contrabbando è composto da un numero di persone superiore a tre, poco importa se siano uomini robusti del mestiere, o povere donnicciuole.

Io domando quindi al ministro di portare la sua attenzione su questo modo di considerare il contrabbando.

E noti, onorevole ministro, che io sono nemico del contrabbando, sia perchè priva lo Stato dei mezzi per sopperire ai bisogni dell'amministrazione, sia perchè danneggia l'onesto commercio.

Ma in certi disgraziati luoghi, dove tutto manca, e dove perfino la designazione del territorio è incerta, tanto che alle volte non si sa se sia territorio italiano o territorio austro ungarico perchè manca ogni designazione di confine, occorre considerare il contrabbando con criterii meno eccessivi.

Invece, gli eccessi, non mancano. Ad esempio, un giorno, un brigadiere di finanza, fa vestire una guardia da contrabbandiere, prende un povero carabinieri in compagnia e si mette a girare per tutte le case, dicendo: qui si è portato del contrabbando! Ad Astebasse sono andati perfino in chiesa ed hanno aperto il tabernacolo. Il povero curato è stato per impazzirne. E aggiungo che non si è trovato contrabbando di sorta. Il carabiniere fu subito punito dai superiori, la guardia di finanza fu deferita al tribunale e se l'è cavata non so come.

Un'altra volta, in una piazza pubblica un ex-sindaco, per aver lasciato cascare la scatola del tabacco, fu messo in contravvenzione.

Io perciò domanderei all'onorevole ministro delle finanze di volere, d'accordo col suo collega di grazia e giustizia, trovare modo di ovviare a questi inconvenienti, con un disegno di legge che distinguesse i contrabbandieri di professione da coloro che, trovandosi in luoghi ove manca ogni viabilità, sono obbligati tante volte a procurarsi questi generi di private fuori del territorio italiano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole Toaldi ha accennato a casi pietosissimi di punizioni per contrabbando. Ma io gli faccio osservare che la legge alla quale egli ha alluso è una legge antichissima, che data nientemeno che dal giugno del 1866: poichè l'articolo 113 del testo unico che egli ha citato non fa che riprodurre gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del 28 giugno 1866. Noi non abbiamo aggiunto che l'aggravamento del confine, aggravamento che l'esperienza ha dimostrato necessario per sradicare, o almeno attenuare, per quanto è possibile, questa gravissima piaga del contrabbando.

D'altronde, quando al confine si verificano casi straordinari pei quali un po' di misericordia da parte di coloro che devono tutelare la finanza possa esplicarsi senza danno, io credo che a questa misericordia gli agenti della finanza non verranno meno. Ma io non potrei in alcun modo dare le disposizioni che l'onorevole Toaldi invoca e che, in fin dei conti, avrebbero questo risultato: di accrescere il danno gravissimo che il contrabbando fa all'erario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Debbo dire un altro fatto all'onorevole ministro. Circa otto mesi fa, alcuni contrabbandieri furono sorpresi dalle guardie di finanza, e si po-

sero a fuggire. Uno di essi, che aveva un pacco di zucchero sulle spalle, nel correre cadde in un fosso, e gettò via il contrabbando. Una guardia di finanza, vedendo che il contrabbandiere non si era fatto nulla, e che, rialzatosi, continuava a fuggire, gli sparò una schioppettata, e lo colpì alle spalle con nove quadrettoni.

Il contrabbandiere fu ammalato per cinque o sei mesi e fu anche condannato, mentre la guardia credo non abbia avuto alcuna punizione.

Perciò, io chiedo, torno a dire, che si distingua l'azione di chi contrabbanda un po' di zucchero, da quelli che organizzano il contrabbando su vasta scala presso il confine o nei porti di mare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Io vorrei sapere dall'onorevole ministro, se e fino a qual punto siano avviate le pratiche del nostro Governo col Governo svizzero a proposito del *cartello doganale*. È un fatto che con un confine esteso, quale si ha in una parte d'Italia, specialmente verso la Svizzera, e con un terreno aperto, inuguale e accidentato, la repressione del contrabbando è molto difficile. Ora non c'è, a mio avviso, e mi pare di averlo detto altra volta in questa Camera, altro mezzo migliore per frenare il contrabbando se non il *cartello doganale*, in forza del quale è dato di potere impedire i depositi di merci di contrabbando fino ad un dato limite al di qua e al di là del confine, ed inseguire i contrabbandieri entro il territorio dello Stato vicino. Ora le guardie nostre non possono varcare di un passo la frontiera estera, e ai contrabbandieri riesce facilmente, quando si veggono inseguiti, di ritrarsi impunemente al di là del confine, e ivi guardare in faccia con aria canzonatoria le nostre guardie che non possono far nulla.

Bisogna ricercare un rimedio non in casa nostra, ma in quella del vicino. Chi conosce i paesi, per esempio, della mia provincia di Como, la quale ha circa 200 chilometri di confine con la Svizzera, sa che il contrabbando viene dai nostri esercitato, per così dire, di seconda o di terza mano. I nostri contrabbandieri non sono che esecutori materiali degli altrui ordini: non sono altro che facchini i quali portano sulle spalle i colli di merci, e ricevono un compenso di cinque o sei lire per ciascun viaggio. Per questa esigua mercede essi si espongono a molti disagi e a molti pericoli, compreso quello cui ora alludeva l'onorevole Toaldi di essere presi in compagnia, in unione, come si dice, di due o tre, e condannati senza tanti complimenti a due o tre anni di carcere.

Coloro invece che hanno in mano le fila e la di-

rezione del movimento, e che impingano a danno della nostra finanza, non abitano sul nostro territorio, stanno al di là del confine. Io potrei indicare per esempio Locarno, Mendrisio, Lugano, Brissago, come luoghi dove sono le Società costituite e ben conosciute, che organizzano il contrabbando, ricevono commissioni, e soddisfano puntalmente alle commissioni ricevute.

Posso dire di aver visto in pubblico, coi miei occhi, gli avvisi di assicurazione delle merci da contrabbandare dalla Svizzera in Italia.

Per esempio, se taluno volesse avere una provvista di sigari di qualità presso noi non permessa, *manilla*, *trabucos* ecc., non ha che da pagare un prezzo di commissione per averli anche in Roma, belli ed assicurati.

Una voce. Qui alla Camera?

Merzario. Anche qui alla Camera, sì o signori; si possono avere all'ufficio della nostra posta.

Ora comprendete, o signori, che non bisogna inveire soltanto contro i nostri poveri contadini che abitano sul confine, e sono stretti dalla miseria e dalla fame.

Innanzitutto il Governo deve occuparsi dei promotori, degli organizzatori, degli sfruttatori del contrabbando, che s'arricchiscono a danno della finanza italiana, e spesso alle spalle di gente povera e ignorante.

Io ho già raccomandato più di una volta in questa Camera che il Governo faccia attive pratiche presso la Confederazione Svizzera al fine di ottenere il *cartello doganale*. So che si incontrano gravi difficoltà nel concludere qualche cosa perchè ci sono di mezzo molti interessi: e gli interessi, o signori, creano forti ostacoli, che non è sempre possibile di superare.

Abbiamo gli esempi non solo nella Svizzera, ma in altri Stati civili, e in casa nostra.

Perciò bisogna talvolta chinare il capo, stringersi nelle spalle, e rassegnarsi.

Detto ciò, io prego l'onorevole ministro, il quale conosce bene i luoghi, cui specialmente alludo, perchè anch'egli viene talvolta a respirare le aure fresche del mio lago di Como ed a passeggiare per quei montani sentieri, di prendersi a cuore questo importante argomento.

È difficile riescire, lo conosco per lunga esperienza: ma chi sa che ora non sia il momento opportuno, e si possa, in parte almeno, riescire ora che abbiamo da rinnovare il trattato di commercio con la Svizzera. Veda l'onorevole ministro di fare nuovi tentativi, i quali, salva l'indipendenza e la dignità di quella nobile e fiera nazione (che fa bene a mantenere intatti i suoi di-

ritti, ed a volere la libertà per tutti) possano condurre a qualche pratico risultato, e valgano a porre un freno, con l'aiuto sincero del Governo svizzero, al contrabbando che arreca tanto nocimento al nostro erario e tanto danno alle popolazioni che abitano presso il confine.

Se farà ciò, gliene sarò grato, e gliene sarà grato il paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole Merzario ha perfettamente ragione. E poichè ha fatto appello a me, come testimone, io devo dire, che, realmente, la organizzazione del contrabbando al confine, dalla parte di Como, è fatta su larga scala ed è veramente scandalosa.

L'onorevole Merzario sa che qualche tentativo si è fatto per avere un *cartello doganale* con la Svizzera, ma che questo tentativo è fallito. Ora, se si potrà venire a un trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia, che soddisfi in equa misura a tutti gli interessi, io prendo impegno in nome del Governo di trattare contemporaneamente la questione dei rapporti doganali al confine.

Pugliese, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha la facoltà di parlare.

Pugliese, relatore. Prego la Camera di concedere al relatore della Commissione una brevisima risposta ai discorsi fatti nella discussione generale di questa legge.

La Commissione ha fatto nella sua relazione varie raccomandazioni al ministro, ha raccomandato specialmente di migliorare il reclutamento delle guardie di finanza; ed è sicura che l'onorevole ministro le prenderà a cuore. Essa unisce ora la sua voce a quella dell'onorevole Merzario per raccomandare gli interessi di cui egli ha tenuto parola. È vero che i nostri interessi al confine, specialmente dove esso è rotto e confuso, sentono bisogno d'una efficace e pronta tutela; e quindi ci uniamo volentieri all'onorevole Merzario per raccomandare non solo nell'interesse del commercio e dello erario, sì bene anche della morale pubblica e privata, la istituzione del *cartello doganale*.

Rispondo ora all'onorevole Toaldi. L'onorevole Toaldi ha mosse tre censure. Ha fatto una enumerazione di fatti speciali. In secondo luogo ha deplorato l'aggravamento di pene. In terzo luogo ha deplorato che non si sia definita bene la associazione, di maniera che certe volte i procu-

ratori del Re ed i Tribunali confondono le vere associazioni con quelle apparenti.

I fatti speciali veramente non meritano la pena di una discussione qualsiasi, imperciocchè si sa bene che in ogni cosa di questo mondo ci sono inconvenienti. Anche le guardie di finanza certamente non sono tutte inappuntabili.

Anche nel Corpo delle guardie di finanza c'è molto da lamentare, e la Commissione ha messo il dito sulla piaga ed ha detto al ministro che bisogna pensare seriamente alla disciplina ed al reclutamento delle guardie di finanza, le quali non solo sono chiamate in tempo di pace a difendere la morale, lo erario ed i commerci, ma possono essere chiamate in tempo di guerra, poichè costituiscono un Corpo armato di 20,000 uomini a compiere più nobile ufficio in servizio del paese.

In proposito la relazione è abbastanza chiara, ed il nostro pensiero è detto senza reticenze. Quanto poi ai casi singoli di denunce false, simulazione di contrabbando o violenze compiute contro i contrabbandieri, la magistratura saprà reprimerli. Se si hanno qualche volta a deplorare di codesti fatti, vi è il Codice penale e sarà pronta la repressione.

Come è punito il cittadino quando denuncia falsamente un altro cittadino, così e maggiormente sarà punita la guardia di finanza che denuncia malamente per contrabbando un cittadino innocente, o simula le tracce di un contrabbando; e più gravemente sarà punita in vista della sua qualità quando, reprimendo il contrabbando, commetta contro il cittadino, innocente o colpevole, atti di violenza come quelli cui ha accennato l'onorevole Toaldi.

Egli ha parlato altresì di una fucilata, ed ha domandato all'onorevole ministro: Ma è possibile che un contrabbandiere debba essere punito come un assassino?

No, ciò non è possibile, onorevole Toaldi, perchè se mai una guardia di finanza commette un assassinio, sarà punita, a termini del Codice penale, con l'ergastolo; invece colui che commette il contrabbando avrà una pena mite, quale è quella di alcuni mesi di carcere, od anche meno se il giudice applicherà le circostanze attenuanti.

E vi ha qualcosa di più. Quando la guardia di finanza commette qualche illegalità, qualche violenza, qualche assassinio nell'esercizio delle sue funzioni, non solo ne risponderà a termini del diritto comune, ma sarà tradotta innanzi ad una competenza molto rigorosa e temibile, quale è quella dei tribunali militari.

Dunque è fuori discussione ciò che disse l'onorevole Toaldi.

Inconvenienti ce ne sono dappertutto: delitti possono avvenire in qualunque tempo e in qualunque circostanza; ma il magistrato vigila sopra i delitti delle guardie di finanza, come sopra i delitti di qualsiasi altra persona, e saprà reprimerli a dovere.

Quanto all'aggravamento delle pene ed all'associazione, è verissimo che con questo disegno di legge si viene ad inasprire alquanto il sistema penale che era determinato nella legge ricordata dall'onorevole ministro. Ma faccio osservare all'onorevole Toaldi che l'inasprimento non si ha per tutti i casi di contrabbando, solo per i casi sì bene designati dagli articoli 113 e 114 della legge attuale, cioè per quelle forme gravi che sono le associazioni di contrabbandieri.

La pena, poi, della sorveglianza speciale non è già determinata per tutte le forme di delinquenza che possa presentare il reato di contrabbando, ma solamente per le più gravi; e quella della sorveglianza speciale sarà aggiunta quando il giudice lo crederà conveniente solamente per quei delinquenti che si fossero mostrati incorreggibili, non ravveduti in alcuna maniera in seguito a pene precedentemente subite per altri reati di contrabbando.

Questo inasprimento ha fatto molto pensare la Commissione, e quel che pensò è chiaramente detto nella relazione.

Furono molte le divergenze e le discussioni; ma dinanzi alle chiare e categoriche assicurazioni del Governo, che, cioè, aveva bisogno di questo nuovo inasprimento, di questo nuovo sistema di pene per poter reprimere il contrabbando, la Commissione non ha voluto assumere la responsabilità di non dare in mano al Governo queste nuove armi per tutelare il nostro commercio onesto ed i diritti sacrosanti dell'Erario dello Stato, che sono veramente degni della maggiore tutela. Del resto, onorevole Toaldi, la Commissione per questo disegno di legge aveva un molto modesto mandato: quello di accettare, respingere o modificare la legge. Non aveva già il mandato di rivedere tutta la legge precedente e di presentare alla Camera una legge nuova. E restando ferma la legge precedente, come già ho fatto notare, questo disegno non fa che aggiungere due pene: quella del confino per tutte le forme più gravi del contrabbando; e quella della sorveglianza speciale potestativa, da comminarsi contro i delinquenti incorreggibili. E poichè la legge precedente rimane ferma, io prego l'onorevole Toaldi

di ricordare gli articoli 113 e 114. Vedrà come quello che egli lamenta può avvenire benissimo: non possiamo impedire ai regi procuratori ed ai magistrati di affermare che, in caso di associazione fortuita, si vegga invece l'associazione vera. L'errore del magistrato è possibile come quello di tutti gli uomini ed in qualunque materia. Ma la legge parla molto chiaro e, se i procuratori ed i magistrati la studiano bene, non è possibile che confondano il contrabbando compiuto in fortuita compagnia, od il contrabbando associato, con l'associazione vera di contrabbando. Se non lo avesse detto l'onorevole Toaldi, non avrei potuto credere che un procuratore del Re abbia visto l'associazione di contrabbando nel fatto di due donne che in compagnia traversavano la montagna avendo un po' di zucchero o qualche foglia di tabacco nascosti. È chiaro il testo come lo spirito della legge. Ripeto: altro è associazione per compiere il contrabbando ed altro è unione fortuita di contrabbandieri. Naturalmente i contrabbandieri sono costretti ad attraversare qualche volta la montagna insieme, e vanno uniti talora anche per la loro sicurezza personale; ma in questo caso non vi ha mai la vera associazione stretta a fine di compiere il contrabbando.

Tuttociò non costituisce l'associazione del contrabbando; il numero di per sé, senza altro elemento non fa l'associazione; e la legge, ripeto, è chiarissima. Ne ricordo a me stesso il testo tanto per dare un conveniente chiarimento, alla eccezione fatta dall'onorevole Toaldi.

L'articolo 113 dice: « L'associazione di 3 o più persone avente lo scopo di commettere il contrabbando, costituisce l'associazione di contrabbando. »

Non è mai la riunione fortuita e casuale di più persone che si ritrovino insieme a commettere il contrabbando che costituisce l'associazione di cui all'articolo 113, ma occorre che più persone, almeno tre, si mettano d'accordo per consumare in unione il contrabbando, e questo venga effettivamente in tal guisa consumato con forze congiunte e preordinate al fine. Questa associazione deve precedere l'esecuzione del contrabbando, perchè l'associazione deve essere animata dal proposito di raggiungere con forze convergenti il fine, cioè il contrabbando.

E se si dubita ancora, più chiaramente parla in seguito lo stesso articolo:

« Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluni di essa, quando il colpevole abbia

agito previo concerto coi soci, sarà punito da sei mesi a tre anni. »

Dunque, ripeto, la magistratura certo può errare, può errare il procuratore del Re, ma la legge ha parlato chiaro. Ai termini della legge in vigore, ai termini di quella che resterà in vigore, non è possibile confondere la riunione fortuita di più persone che tornano dall'aver compiuto il contrabbando, con la vera e propria associazione, la quale deve essere preconstituita, e preconstituita appositamente, allo scopo di poter compiere più facilmente e più sicuramente il contrabbando.

Credo così di aver risposto alle obiezioni che si fanno alla legge, e possiamo ben augurarci che la Camera non troverà nessuna difficoltà ad approvarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Non si tratta di errori di magistrati perchè si tratta di tre persone. La legge dice: associazione di tre o più persone...

Pugliese, relatore. Allo scopo...

Toaldi. Ma basta che si constati che le tre persone si sono unite per commettere il contrabbando!

Le guardie di finanza e doganali, che io encomio per il buon servizio che prestano, non dico che facciano arbitrii: esse osservano la legge. E assicuro l'onorevole relatore e la Camera che il fatto di quelle povere donne da me ricordato, è accaduto al Tribunale di Vicenza.

Perciò insisto nel domandare che vi sia un criterio per distinguere una associazione di contrabbandieri organizzata, dal fatto che tre o quattro povere donne si trovino assieme per caso fortuito e introducono in contrabbando minime quantità di zucchero. (*Interruzioni*).

Io faccio le mie osservazioni alla legge non alla Commissione. (*Conversazioni — Commenti*).

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Se non vi sono altre osservazioni procederemo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Alle pene stabilite dall'articolo 112 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto dell'8 settembre 1889 (n. 6387, serie 3^a) per il contrabbando di merci, e dai capoversi 1° e 4° dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3020, per il contrabbando dei generi di privativa, è aggiunta la

pena del confino per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. »

(*È approvato*).

“ Art. 2. Alle pene stabilite dall'articolo 113 testo unico delle leggi doganali, dall'articolo 1° e dalla prima parte dell'articolo 2° del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a due anni. »

(*È approvato*).

“ Art. 3. Alle pene stabilite dall'articolo 114 del testo unico delle leggi doganali e dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a due anni nè superiore a tre anni. »

(*È approvato*).

“ Art. 4. Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge potrà ancora essere applicata al condannato la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, da scontarsi dopo la pena del confino. »

Intorno a quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. Io propongo che quest'articolo 4 sia soppresso. Esprimo una mia modesta e semplicissima opinione: a me sembra enorme che, dopo l'aggravamento delle pene stabilite, e dopo l'aggravamento dei dazi avvenuto dal 1866 in poi, oggi, oltre la pena del confino, si venga a stabilire anche quella della sorveglianza speciale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Questo articolo, me lo perdoni la Camera, a me pare odioso. Io so di parlare qui a moltissimi giureconsulti: ma le mie pochissime nozioni in fatto di diritto penale mi dicono che deve essere soggetto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza colui che ha commesso reati contro le persone o contro la proprietà: ed io non credo che, per quanto si dica, possa equipararsi il contrabbandiere al malfattore.

Io richiamo sopra questo articolo tutta la coscienza e tutta l'attenzione della Camera, perchè io vedo che in questo modo si eccede straordinariamente. Vi sono già leggi che stabiliscono per il contrabbando pene assai severe. Oggi siamo davanti a questo fatto: che il ministro delle finanze e la Commissione determinano pel contrabbando pene nuove e più gravi. È poichè il venire oggi quasi a correggere, in modo così strano, così irregolare le leggi suddette, pare a me una vera esagerazione, io richiamo su questo

fatto tutta l'attenzione del legislatore, e insisto nel chiedere che l'articolo sia soppresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Ed io propongo che sia mantenuto. Il contrabbandiere è più colpevole del ladro comune. (*Rumori a sinistra*).

Fratti. Come l'assassino è colpevole, è vero?

Cavalletto. Sia cortese di silenzio; non ha diritto d'interrompermi, risponderà alla sua volta. Il contrabbandiere è colpevole, ripeto, più del ladro comune, del ladro della proprietà privata... (*Interruzione dell'onorevole Fratti*).

Presidente. Onorevole Fratti non interrompa!

Cavalletto. ...perchè ruba la proprietà della nazione, ruba i redditi, i diritti tributari nazionali. Il contrabbandiere demoralizza le popolazioni ed è necessario reprimerlo.

Fratti. È necessario esser giusti e non reprimere!

Presidente. Non interrompa onorevole Fratti. Risponderà alla sua volta.

Fratti. È uno sconvolgere il diritto! (*Rumori*).

Presidente. Non interrompa! La chiamo all'ordine.

Cavalletto. Quindi io appoggio risolutamente l'articolo come fu proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pugliese, relatore. Questa legge non vale la pena di fare scaldare l'anima della Camera. È una piccola leggina, di natura speciale. E veramente è dovuto soltanto alla nobiltà degli intendimenti dell'onorevole Fratti se, in occasione di questa discussione, si è voluta sollevare una questione che direi quasi di principio. Ma mi permetterà l'onorevole Fratti che io dissenta completamente da quello che egli pensa e da quello che egli dice. E ciò non gli deve far meraviglia perchè il dissenso è degli uomini.

Egli dice che il reato di contrabbandiere merita di esser considerato in una maniera speciale, merita cioè il contrabbandiere di non essere accumulato agli altri delinquenti, a coloro che delinquono contro la proprietà nostra, sia nella forma del reato di frode, sia nella forma del reato di furto. Ma io credo che questo concetto circa il reato di contrabbandiere sia un concetto di altri tempi, e che bisogna oggi affrettarsi ad abbandonare. Era un concetto giusto quando non c'era idea dell'erario nazionale, quando imperava il Fisco odioso e giustamente odiato. Allora era giusto fino ad un certo punto, che frodare il Fisco non fosse considerato al pari di un'altra frode.

Ma quando il fisco odioso è caduto ed è sorto, in suo luogo, il sacro erario dello Stato, ritengo, onorevoli signori, che chi mette la mano nelle casse dello Stato compie un reato ben più grave di chi mette la mano nella tasca mia; (*Bene!*) imperocchè chi ruba a me ruba a me solamente, e chi commette contrabbandando froda e ruba l'intera nazione, froda e ruba quei centesimi che colano nelle casse dello Stato e che sono centesimi stillati dal sudore della fronte del nostro operaio e del nostro popolo (*Bene!*)

Allora sorto questo concetto nuovo dell'erario dello Stato (*Interruzione dell'onorevole Fratti*) è naturale, mi permetta l'onorevole Fratti, che venga meno ogni pietà morbosa verso i contrabbandieri, e sorga invece il concetto della legge eguale per tutti.

Noi non intendiamo già appesantire la mano sul contrabbandiere. Dio mi guardi da questo pensiero! Ma io dico: la legge sia uguale per tutti! Io non comprendo come un poveretto che ruba un tozzo di pane possa avere più mesi di carcere e il contrabbandiere che froda, ad un tempo, il commercio onesto e lo Stato, non debba avere una pena uguale anzi avere una pena più mite. Se l'onorevole Fratti tien conto della penalità per i reati di furto, dovrà convincersi che la penalità per i reati di ordinario contrabbandiere è molto più mite.

Io desidererei che l'onorevole Fratti, rivedendo il suo convincimento e le sue idee si accostasse al nostro convincimento e ritenesse con noi che il separare il contrabbandiere dalle altre azioni delittuose non corrisponde più nè al concetto dello Stato moderno, nè a quel sentimento giuridico, al quale è bene che s'informi correttamente la coscienza del popolo.

Dirò ora due parole intorno alla pena accessoria della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Certo, questo istituto sembrò grave anche alla Commissione, la quale non nascose il suo pensiero. Ma, onorevole Fratti, Ella deve considerare la condizione in cui si trova una Commissione, quando il Governo dice: io ho bisogno, per tutelare l'onesto commercio, di questo provvedimento. La Commissione non poteva assumere, rimpetto alla Camera e al cospetto del paese, la responsabilità di negare al Governo questo provvedimento che esso ritiene buono e necessario.

D'altra parte, onorevole Fratti, io credo che se Ella guarda questo genere di pena con occhio di positivista, con occhio di uomo di pratica, di uomo di esperienza, scendendo dai no-

bili ideali, e tiene conto che versiamo in materia di contrabbando, e non in materia di reati politici, non ne avrà più quell'orrore che si suole avere a prima vista.

Sottomettendo colui che è corrivo a reato di contrabbando ad avere cura speciale di sè, ad essere sorvegliato in tutti i suoi andamenti, avere un orario fisso, darsi ad un lavoro stabile, si può sperare di indurre in lui nuovi abiti, di spingerlo ad onesto lavoro.

Noti poi l'onorevole Fratti, come questa della sorveglianza non è pena comminata per tutte le forme del reato di contrabbando. Bisogna coordinare questo disegno di legge con la legge in vigore, bisogna tener conto che è solo potestativa cioè è data al giudice facoltà di applicarla, e che va fulminata solamente contro coloro che, per frequenti recidive nella stessa specie di reato, abbiano dimostrato una certa incorreggibilità. Ora questo dato dell'incorreggibilità, onorevole Fratti, è un dato veramente positivo, che non può essere trascurato nelle legislazioni penali. Quando alcuno si è dimostrato veramente refrattario all'intimidazione della pena ordinaria, bisogna ben cercare altri rimedii per tutelarsi contro la sua azione delittuosa, venendo così a tutelare anche gl'interessi dell'intera società.

Non ho altro da dire. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratti.

Fratti. La bellissima e speciosa risposta dell'onorevole Pugliese non mi ha convinto.

Mi affretto subito a dire che qui non si fa parola dei casi per l'applicazione della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza al recidivo.

Pugliese, relatore. È detto nella relazione.

Fratti. Qui si dice che può essere applicata soltanto nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge. Dunque che cosa c'entrano qui le due o le tre recidive?

Questo può essere un argomento speciale pensato dall'onorevole Pugliese, ma io mi attengo semplicemente a quello che è scritto nel disegno di legge.

E dico una parola sola, e non trattengo la Camera su altre questioni.

L'onorevole Pugliese dice che il Ministero stesso vede che è ingiusto ed odioso quello che ci propone e la Commissione lo accetta. Io aggiungo, a nome mio e di alcuni dei miei colleghi, che tutto ciò che è odioso lo respingo. E checchè possa dire il veramente onorando Cavalletto, e checchè possano pensare altri, per quanto voi parliate la con voce grossa, anzi, con la voce eloquente, onorevole Pugliese, non

potrete mai accomunare ed equiparare il reato di contrabbando, il reato di colui che defrauda lo Stato di un soldo, o di cento al reato di colui il quale attentamente alla vita e alla proprietà dei cittadini. Non è ladro colui che, semplicemente, froda l'erario, tanto è vero che codesto reato è quasi chiamato reato politico (*Rumori*) e tante volte vi sono stati Governi che lo hanno ridotto a nulla. Avete i vostri agenti: vegliate, e se qualcuno manca colpite, e tante volte si è colpito con una semplice multa.

L'onorevole Pugliese ha detto, inoltre, che la vigilanza speciale della pubblica sicurezza è quasi una specie di monito paterno, o che essa può ricondurre, sulla via dell'onestà e del lavoro, colui che, per un disgraziato accidente, per miseria od anche per malanimo, abbia mancato al suo dovere. Ora, in realtà, avviene il contrario.

La vigilanza della pubblica sicurezza può essere necessaria per certi malfattori i quali tengono le armi in mano, pronti a colpire questi e quelli in qualsiasi occasione; ma codesta vigilanza speciale di pubblica sicurezza è pienamente dimostrato che, tante volte, impedisce il lavoro a chi forzatamente è ozioso. Ond'è che io persisto nel sostenere che non si debba approvare l'articolo 4.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(*È approvato e lo sono, del pari, i seguenti senza discussione.*)

“ Art. 5. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario non solo nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 130 del testo unico delle leggi doganali, ma anche quando sia stato già punito una volta per contrabbando o con decisione dell'autorità amministrativa o con sentenza dell'autorità giudiziaria. ”

“ Art. 6. Nel decreto reale, di cui è cenno nell'articolo 89 del testo unico delle leggi doganali, potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire 200 e fino al limite massimo di lire 2000. ”

“ Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e a pubblicare in un testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

“ Art. 8. Il Corpo della guardia di finanza,

riordinato con la legge dell'8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª), e con l'allegato F della legge n. 3754 (serie 3ª), del 2 aprile 1886, è ripartito in otto divisioni, ciascuna delle quali è diretta da un ispettore comandante di divisione. »

“ Art. 9. Gli ispettori comandanti di divisione sono all'immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, sono nominati a scelta fra gli ispettori della guardia, sentito il Comitato istituito con l'articolo 10 della presente legge.

“ Le classi e gli stipendi degli ispettori comandanti di divisione sono stabiliti giusta l'unita tabella dei gradi e dei soldi, che viene sostituita a quella portata dall'allegato F della citata legge del 2 aprile 1886.

“ La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio, e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto Comitato. »

“ Art. 10. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, composto di:

- Un generale dell'esercito, presidente;
- Un ispettore generale del Ministero;
- Un capo divisione del Ministero;
- Un ufficiale superiore dell'esercito;
- Un ispettore comandante di divisione. »

“ Art. 11. Le facoltà conferite agli intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 119 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione.

“ Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'articolo 10 della citata legge.

“ Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del Corpo della guardia, eguale in grado a quegli che deve essere giudicato. »

All'articolo 12, la Commissione, d'accordo col Governo, propone questa nuova dizione:

“ Art. 12. Gli ispettori delle guardie di finanza sono nominati fra i sotto-ispettori riconosciuti idonei, per buona prova, nel servizio prestato. I sotto ispettori sono nominati, per esame di idoneità, fra tenenti di 1ª classe, ed anche fra quelli di 2ª classe che avessero almeno due anni di grado. »

(È approvato).

“ Art. 13. Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

“ Parimenti, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di Divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.

“ Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

All'articolo 14 la Commissione ed il Governo propongono di sostituire la seguente disposizione transitoria, che diverrà, così, il nuovo articolo 14:

“ Per gli immediati bisogni del servizio potranno essere nominati all'ufficio di ispettore di Divisione gli attuali ispettori superiori delle gabelle che abbiano prestato servizio nel Corpo delle guardie di finanza. Fino al 31 dicembre 1895, agli esami per i posti di sotto-ispettore delle guardie di finanza, potranno anche concorrere gli attuali impiegati delle dogane, che, da due anni almeno, godano uno stipendio non inferiore a lire 2,000. »

Pongo a partito l'articolo 14 così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Si dà lettura, ora, della tabella che fa parte integrante del presente disegno di legge:

Tabella dei gradi e dei soldi.

Ispettori divisionali:

Metà di 1ª classe, soldo annuo . . .	L. 6,000
Metà di 2ª classe ” . . .	” 5,000

Ispettori di Circolo:

Un terzo di 1ª classe, soldo annuo . . .	L. 4,000
Un terzo di 2ª classe, ” ” . . .	” 3,500
Un terzo di 3ª classe, ” ” . . .	” 3,200
Sotto ispettori ” ” . . .	” 3,000

Tenenti:

Metà di 1ª classe, soldo annuo . . .	L. 2,000
Metà di 2ª classe, ” ” . . .	” 2,100
Sottotenenti con soldo annuo . . .	” 1,700
Marescialli ” ” . . .	” 1,300
Brigadieri ” ” . . .	” 1,200
Sotto brigadieri ” ” . . .	” 1,000

Guardie scelte :

Durante la 1 ^a ferma, soldo annuo. . . L.	810
Dopo la 1 ^a ferma, " "	900

Guardie comuni :

Durante la 1 ^a ferma, soldo annuo. . . L.	750
Dopo la 1 ^a ferma, " "	810

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di mare L. 120

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti. " 96

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna " 72

Un'indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti, ai sottotenenti, ai sottufficiali ed alle guardie che non hanno alloggio in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate per decreto ministeriale.

Presidente. Pongo a partito questa tabella che fa parte integrante del presente disegno di legge. Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Presidente. Domani, in principio della seduta pomeridiana, procederemo alla votazione a scrutinio segreto anche su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge : Provvedimenti ferroviarii per la città di Roma.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sui provvedimenti ferroviarii per la città di Roma.

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi *Stampato* 141-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole Ambrosoli. Ha facoltà di parlare.

Ambrosoli. Poichè mi tocca la disgrazia di essere il primo iscritto a parlare contro un disegno di legge proposto nell'interesse di Roma, mi permetta la Camera una brevissima dichiarazione.

La minoranza della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge non è partita da grette considerazioni economiche, nè ha fatto una questione finanziaria...

Voci. Forte! Forte!

Ambrosoli. ...ma solamente ha creduto che il modo come si vuole erogare la spesa prevista, non sia precisamente il più confacente all'interesse di Roma.

Gl'interessi di Roma premono a tutti i deputati, a qualunque Provincia essi appartengano.

Ora, venendo al progetto presentato dal Governo, è necessario premettere che la minoranza della Commissione non respinge l'intero progetto; accetta l'art. 3° e lo raccomanda caldamente alla Camera. Essa fa soltanto una questione di opportunità sugli articoli 1° e 2°, e non è disposta ad accettarli, se non dopo che il ministro abbia potuto dimostrare che la soluzione da noi vagheggiata non sia amministrativamente possibile.

La questione si riduce a questo:

Si propone che per utilizzare la stazione di Trastevere si costruisca un tronco, che importerà una spesa di 5 milioni ed un periodo di costruzione di tre anni. Il progetto ministeriale ritiene che con questa costruzione la stazione di Trastevere diventerà pari all'importanza della spesa che è stata fatta, e che il traffico della città se ne avvantaggerà. La minoranza, invece, crede che ciò non possa aver luogo e che sarebbe più utile che, invece di attendere questi tre anni, si decidesse fino da oggi che la stazione di Trastevere sia esercitata come testa di linea della Maremmana.

Come vede la Camera, la nostra opposizione non può essere un'opposizione finanziaria. Noi non facciamo la questione se si debba spendere un milione, o tre, o cinque. Noi facciamo la questione se, spendendo questa somma, si giovi realmente agli interessi di Roma.

A me duole che una discussione su interessi di questo genere debba necessariamente addentrarsi in molti particolari che tedieranno la Camera, ma credo tuttavia sia prezzo dell'opera l'esaminarli.

La stazione di Trastevere è stata realmente progettata originariamente come stazione testa di linea, come al progetto delle Ferrovie Romane, che poneva la stazione ai Prati di San Cosimato.

Più tardi, per opposizione dell'autorità militare o per altre difficoltà, e credo per difficoltà di genere finanziario, si abbandonò quel concetto. Che avvenne? Rimase la necessità di servire in qualche modo la città sulla destra del Tevere, rimase l'impegno di dare a quella popolazione qualche vantaggio, e di farla assidere al banchetto ferroviario di cui godevano tutte le Provincie e le città italiane.

In questo secondo stadio della questione non si è pensato ad altro che a stabilire a Trastevere una

stazione secondaria di transito, quale l'abbiamo in altre città italiane; come l'ha Torino, a Porta Susa; Verona, a Porta Nuova; Genova, a Piazza Brignole; Milano, a Porta Ticinese; Firenze, a Porta alla Croce: una stazione cioè destinata a soddisfare ai bisogni principalmente locali.

Questo progetto di stazione di transito ebbe infinite peripezie, peripezie di cui sono testimoni i ripetuti pareri che il relatore ha citato nella sua dotta relazione.

Ma appunto l'esame di questi pareri, l'esame imparziale ed accurato delle decisioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rivela che il concetto di questa stazione doveva essere quello di servire al traffico locale.

Ogni volta che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è trovato di fronte un progetto pomposo di costruzioni destinate a sfidare il tempo, con grandi impianti di binari e sviluppo d'accessori, ha sempre ridotto a più limitate proporzioni il progetto, perchè sproporzionato a quanto si desiderava per quella stazione, ed ha proposto che invece di fabbricati stabili si costruissero dei fabbricati provvisori. Ma per una quantità di circostanze, che sarebbe lungo enumerare, il progetto, ciò nonostante, è diventato grandioso ed ottenendosi per un espediente finanziario, credo, di imputare la spesa ai fondi dell'allegato B, si è finalmente costruita una stazione, che per grandiosità, per sviluppo di binari, per lusso di fabbricati e di impianti può quasi gareggiare con la stazione di Termini.

Poche cifre varranno a dimostrare l'asserto.

L'estensione dei binari nella stazione di Trastevere è di 14 chilometri, quasi la metà di quelli della stazione di Milano, che credo sia la maggiore d'Italia. La tettoia della stazione di Trastevere è lunga 150 metri; vi sono 4 binari di transito; vi sono 600 metri lineari destinati alla dogana, che non è fatta ancora. La superficie totale dei piazzali interni è di 150,000 metri quadrati.

Come vedete, è una stazione veramente colossale.

Ho dovuto accennare a questi particolari perchè ho constatato che moltissimi dei miei colleghi non hanno mai veduta la stazione di Trastevere, benchè nominalmente aperta all'esercizio.

Ho detto nominalmente, perchè in fatto di lavori ferroviari, in fatto di calcoli e preventivi sbagliati, è utile ricordare alcuni precedenti.

L'anno scorso, nel mese di giugno, il Comune rivolgeva preghiera al presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Crispi, affinchè volesse

fare aprire all'esercizio la stazione di Trastevere nello stesso mese di giugno. Contemporaneamente i notabili di Trastevere mandavano altra petizione nella quale dicevano che le aspirazioni legittime del commercio, le necessità del quartiere, reclamavano che fosse aperta all'esercizio al più presto la stazione di Trastevere: non rinunciavano, no, ai lavori per il congiungimento con Termini; ma ad ogni modo da questa apertura della stazione aspettavano e credevano di ottenere grandi profitti. Ora io domando al ministro dei lavori pubblici di voler indicare il numero dei viaggiatori ed il numero dei carri-merci che arrivano e partono dalla stazione di Trastevere. Io non so se i viaggiatori arrivino a 10 al giorno ed il servizio delle merci è limitato a poco più di un vagone!

Quando si pensa che la stazione è costata sette milioni, quando si pensa che dall'apertura dell'esercizio di questa stazione si attendevano tanti vantaggi, io credo che la Camera debba impensierirsi di questi calcoli che troppo sovente facciamo in modo tale che poi i risultati non vi corrispondono.

Io ho consultata una statistica della ferrovia Mediterranea, la quale per dimostrare l'asserto che la stazione di Trastevere avrebbe subito sfollato la stazione di Termini del movimento merci, oltrechè del movimento viaggiatori, calcolava fra carri di carbone e di animali, merci varie e materiali, n. 261 vagoni al giorno. Dunque, appena sarebbe aperta la stazione di Trastevere, calcolava si avrebbe avuto per Termini uno sfollamento corrispondente a 15,000 assi al mese. Ora, quanto ciò si sia realizzato ve lo dicono le poche cose, che ho avuto l'onore di accennare, lo può confermare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Ciò ho detto soltanto perchè quando si parla di questo congiungimento si concepiscono delle speranze, si creano dei calcoli che, secondo me, non hanno base.

Il progetto ministeriale che la Commissione in maggioranza ha approvato, suppone che, aperta questa linea di raccordo, il traffico si ripartisca egualmente fra le due stazioni. Il ministro e la Commissione dicono: quando voi avrete aperta la stazione di Trastevere, tutta la parte bassa della città affluirà a quella, mentre la parte alta continuerà ad affluire a Termini. In questo caso si avrebbe una bipartizione di traffico e si avrebbe corrispondente sfollamento della stazione di Termini.

Ma è vero questo? mi son domandato io. È

vero questo, si domandano molti che osservano ciò che avviene nelle altre città d'Italia, che studiano le leggi che regolano il movimento dei viaggiatori nelle grandi capitali estere? Io rispondo di no. Posso errare nel mio apprezzamento, ma io nego fermamente che aperta la nuova linea di raccordo la stazione di Trastevere possa attirare una parte considerevole de' viaggiatori che partono per la Maremmana.

La linea Maremmana, in quanto ai viaggiatori, è una linea eminentemente di lungo corso. I viaggiatori che partono con la Maremmana sono per la massima parte diretti all'Alta Italia, alla stazione di Genova e ulteriori; una parte alla stazione di Pisa; pochissimi sono diretti alle stazioni intermedie fra Roma e Pisa. Il viaggiatore che parte per la Maremmana è quindi essenzialmente un viaggiatore di lungo corso, che deve compiere un viaggio di 10 o di 12 ore; è un viaggiatore che evidentemente non può essere paragonato ad un viaggiatore che si reca a prossime stazioni di bagni, che si reca, per esempio, alla spiaggia del mare, a Civitavecchia, a Ladispoli od altrove.

Ora, se l'anno scorso, come ricorda la relazione ministeriale, i treni che sono partiti da Trastevere per le stazioni balnearie non hanno soddisfatto i desiderii del pubblico, ciò si spiega perfettamente perchè si tratta di un viaggio brevissimo e il pubblico che fa un viaggio di piacere trova grave ogni minimo incomodo. In questo caso la maggior distanza della stazione di un quarto d'ora può decidere il viaggiatore a prendere una stazione piuttosto che un'altra. Ma quando si tratta di un viaggio di 10 o 12 ore qual'è la preoccupazione più naturale del viaggiatore? È quella di stare in viaggio più comodo che sia possibile, di assicurarsi un posto tranquillo; possibilmente di esser solo in vagone.

E questa è la ragione che pei viaggi di lungo corso, voi vedrete sempre affollati gli sportelli della distribuzione dei biglietti, anche mezz'ora prima della partenza, anzi, molto prima che siano aperti.

Dunque, il viaggiatore di lungo corso non fa il calcolo di poter partire 10 minuti prima o dopo; potrà fare il conto di arrivare prima o dopo, ma quanto alla partenza è indifferente.

Ora, esaminiamo l'ipotesi più naturale: esaminiamo la condizione di cose che avremo, quando, fra tre anni, sarà compiuto il tronco che si propone.

I treni diretti partiranno da Termini, faranno un lungo e vizioso giro per giungere alla sta-

zione di Trastevere, allungando di due chilometri il viaggio per l'alta Italia e aumentando di 10 minuti il percorso, e arrivati alla stazione di Trastevere vi faranno una sosta più o meno lunga.

Io domando: è credibile che i viaggiatori per l'Alta Italia vogliano recarsi alla stazione di Trastevere per il solo scopo di partire dalle loro case 10 o 15 minuti dopo, esponendosi al pericolo di vedere arrivare un treno già tutto occupato, dove non potranno prendere che i posti rimasti?

Voi mi direte, e l'ha già detto la maggioranza della Commissione, che l'Amministrazione ferroviaria potrà tenere delle vetture chiuse nella stazione di Trastevere, oppure aggiungerne delle vuote al treno che arriva.

Ora io domando se è possibile che l'Amministrazione ferroviaria, la quale si preoccupa unicamente di alleggerire i treni diretti, e ciò onde aumentarne la velocità, e quindi assicurare la regolarità del servizio pubblico, domando se è possibile che essa vada incontro all'inconveniente dei treni semi-vuoti, e di doverli trascinare per un lungo tratto della linea, e ciò per il solo comodo di una parte dei viaggiatori?

Io vi rispondo subito di no.

Cito l'esempio del treno serale dell'Alta Italia, che prima si spezzava a Novi, e che per il peso eccessivo si è dovuto dividere in due treni da Roma, uno che parte alle 9.15, e l'altro che parte qualche tempo dopo.

Dato questo, che a me pare indiscutibile assioma ferroviario, che cioè l'Amministrazione ferroviaria non vorrà gravarsi d'un peso morto pel solo comodo del pubblico, io ne vedo la conseguenza che la massa dei viaggiatori di lungo corso, quella che realmente alimenta la Maremmana, continuerà ad affollare la stazione di Termini, e non andrà a quella di Trastevere.

Ed allora, chi andrà a questa stazione? Non ci andrà che il movimento locale, vi andranno quei pochissimi che oggi approfittano dei treni misti ed omnibus in partenza da Trastevere.

Notate una cosa, signori. Quando noi aggiungiamo a una stazione principale una stazione secondaria di transito, come a Genova si è voluto fare con la stazione di Piazza Brignole, come quelle altre stazioni secondarie delle città italiane che ho citato, noi abbiamo in mente anzitutto di soddisfare ai bisogni già da tempo manifestati; e quelle stazioni infatti, appena sono aperte, servono giornalmente a centinaia e migliaia di viaggiatori, i quali accorciano la distanza e risparmiano spese ed incomodi per accudire ai loro negozi e per ritornare poi alle loro case. Ma

dal momento che la stazione oggi non serve a questo scopo, io credo che non possa essere utilizzata se non quando servirà di testa di linea obbligata di un movimento reale e grandioso, come è quello che alimenta la Maremmana.

Cosa avverrà invece quando noi avremo costruito questo tronco, e vedremo che la stazione di Trastevere non serve? Vorremo noi far passare eternamente i treni diretti per la stazione di Trastevere allungando il percorso di più di due chilometri? In questo caso non ne avrebbe vantaggio che la Società Mediterranea, la quale guadagnerà di più rilasciando biglietti per un percorso maggiore. Ma il pubblico, dopo qualche tempo, riconoscerà che si stava meglio quando si stava peggio, troverà di avere allungato il viaggio per l'Alta Italia, e di dover pagare qualche cosa di più per questo allungamento: e la Società sarà obbligata a far passare ancora i treni per San Paolo, lasciando da parte la stazione di Trastevere!

E qui, per digressione, mi si permetta di rettificare un errore di fatto, in cui il relatore è caduto involontariamente. Il binario attuale di San Paolo non dev'essere abbandonato; questo risulta da documenti ufficiali che egli può esaminare. La linea attuale di San Paolo viene conservata, tanto è vero che al bivio di San Sebastiano il progetto di raccordo stabilisce un casello di segnalamento. Ed anche in un altro documento è detto: " dovendosi mantenere il binario che discende al ponte di San Paolo, „ ecc.

Che se quella linea fosse realmente in condizioni tali da non potersi esercitare, allora capirei la necessità di costruirne un'altra, e non vi sarebbe ragione di opposizione. Del resto, sarebbe certo un errore il sopprimerla in ogni caso, perchè potrebbe avvenire che fosse interrotta la linea nuova, ed allora sarebbero interrotte le comunicazioni tra il nord e il sud d'Italia.

C'è dunque il pericolo, ed è prossimo il pericolo che riconosciuta l'inutilità del nuovo servizio i treni vengano rimessi sull'antica via, ed allora che cosa avremo ottenuto? Avremo spesi 5 milioni inutilmente, avremo fatto aspettare per tre anni le popolazioni interessate, e saremo al punto di prima.

Il nostro progetto, la Camera lo conosce, è di trasformare la stazione di Trastevere in stazione testa di linea della maremmana.

Devo spiegare la parola *trasformare*. Trasformare in questo caso non vuol dire comprare aree, allargare gl'impianti, non vuol dire ingolfarsi in una spesa morta e perdere interessi e capitali di spese già fatte; trasformare vuol dire semplice-

mente dare le opportune disposizioni perchè la stazione di Trastevere in un dato termine venga esercitata come noi indichiamo.

La Camera riconoscerà che il nostro progetto offre dei vantaggi sensibili, dei vantaggi meno discutibili, meno ipotetici del progetto ministeriale.

Noi diciamo: tutti i treni che vengono a Roma, quando sono a San Paolo, invece di proseguire per Termini o fare un lungo giro di 11 chilometri, arrivino alla stazione di Trastevere; quivi si fermino; ne discendano tutti i viaggiatori, e la corsa sia finita.

Una voce. E i viaggiatori di transito?

Ambrosoli. Non si tratta che di pochi viaggiatori diretti oltre Roma, di quelli che devono percorrere la penisola senza aver tempo di fermarsi un momento alla capitale, e che sono ad ogni modo un'eccezione.

Col nostro progetto il movimento per Trastevere sarà un movimento regolare, un movimento come si verifica per qualunque grande stazione.

Ora io non so come il collega ed egregio amico Barzilai, in una recente occasione, parlando agli elettori di Trastevere, abbia potuto dire che col progetto della minoranza della Commissione si sarebbe ridotta quella stazione un deposito del materiale esuberante.

Barzilai. Chiedo di parlare.

Ambrosoli. Io credo o che l'onorevole Barzilai abbia frainteso il mio concetto, o che io non mi sia spiegato. La stazione di Trastevere è oggi, sì, un deposito di materiale esuberante. Quei 14 chilometri di binario, che son là ad aspettare una decisione, debbono essere usufruiti in qualche modo. L'Amministrazione ferroviaria che ha Termini continuamente affollata di materiale che inceppa il movimento, e, molte volte, impedisce ai treni di entrare in stazione, trova opportuno di mandare questo materiale a Trastevere. Se oggi l'onorevole Barzilai va alla stazione di Trastevere vedrà, per esempio, il treno reale fermo sotto la tettoia. Ma, quando, col nostro progetto, quella stazione diventi la stazione unica per coloro che vogliono partire da Roma pel Nord, evidentemente i binari dovranno essere tenuti sempre sgombri, perchè serviranno a qualche cosa, serviranno a quel servizio completo, costante e regolare che solo può promuovere gl'interessi di Trastevere.

Degli interessi di Trastevere io credo sia lecito dire due parole, in questa discussione: dacchè tutti gli interessi del commercio e dello sviluppo edilizio della capitale annessi a questa que-

stione si concentrano sulla città della sponda destra.

Affinchè il traffico per la stazione di Trastevere potesse avvenire in modo più regolare e completo, ed anche per un certo sentimento di decoro che, in queste questioni edilizie, si comprende, il Municipio ha decretate ed anche in gran parte compiute, opere costosissime. Il Municipio ha speso, credo, 6 milioni, per aprire la via Arenula, per costruire il ponte Garibaldi, largo 20 metri, che ha per principale scopo l'accesso alla stazione di Trastevere, e per aprire il Viale del Re, che dal piazzale di San Grisogono, in linea retta, conduce alla stazione di Trastevere.

Ora, queste strade colossali e questo ponte, degni di una capitale europea, a cosa servirebbero, se dalla stazione di Trastevere dovessero partire dieci o venti persone al giorno? Io credo che davvero sarebbe sciupato completamente il capitale impiegato; io credo che mancherebbe completamente l'aspettativa di quel rione; credo che tutti i progetti di sviluppo di quella zona sarebbero delusi.

Per affrettare la discussione credo conveniente di rispondere rapidamente, vista l'ora tarda, ad alcune obiezioni che ci furono fatte nella relazione dall'onorevole Tittoni.

È curioso che la maggioranza e la minoranza siano partite dallo stesso concetto. La maggioranza dice: « L'ampliamento della città di Roma ha fatto man mano risaltare l'insufficienza di una sola stazione ». E siamo d'accordo. « L'affluire alla stazione di Termini di alcune linee, di cui alcune più recenti, ha dimostrato che tutto il movimento di Roma non può essere concentrato in una sola stazione. D'onde il concetto naturale di una nuova stazione, ed il progetto successivo della stazione di Trastevere, dei Prati di Castello e di altre ». Ma da questo concetto di diverse stazioni, la maggioranza della Commissione ha dedotta la necessità di approvare il progetto ministeriale, la minoranza invece ha dedotta la necessità di stabilire nella stazione di Trastevere l'origine e il termine di un grande traffico, affinché questa stazione non diventi una semplice succursale di quella di Termini, ma porti via a quella di Termini una parte ingente dei viaggiatori e riesca così a sfollare questa stazione.

La relazione dice che « la nostra proposta non ha davvero il pregio della novità ». Noi certamente non presentiamo un formale progetto nuovo. D'altronde qui si possono sostenere anche delle idee vecchie e non aver torto. Farò tuttavia os-

servare all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro che l'idea come è oggi sostenuta da noi, si distingue da quella che si discuteva nel 1883.

Allora, quando se ne parlava, si è supposto sempre che tutti i treni dovessero partire da Termini e passare anche da Trastevere; ma per la doppia fermata, per la percorrenza allungata, per le necessarie manovre dei treni si avrebbero avuti inconvenienti evidentissimi, e il servizio sarebbe stato veramente peggiorato. Perciò questa idea fu abbandonata.

Ma l'idea di fare la stazione di Trastevere stazione testa di linea non è stata discussa pubblicamente allora, ed anche in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici non fu che lontanamente adombrata.

Dunque non è vero che questa idea, vecchia o nuova che sia, sarebbe stata respinta dai corpi tecnici.

Infatti dall'esame dei nove pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativi a questa questione, e dall'esame della relazione veramente classica scritta dall'onorevole Marchiori intorno ai provvedimenti ferroviari per Roma, dall'esame di tutti questi documenti viene dimostrato che il concetto nostro non sarebbe veramente stato respinto dall'autorità competente, ma sarebbe solo caduto per difficoltà finanziarie.

Se mi permette la Camera (perchè l'argomento è poco dilettevole; ma si tratta di cinque milioni, e quindi sarà bene andar un po' adagio prima di votare), io passerò rapidamente in rivista questi pareri del Consiglio superiore, che ho creduto mio imprescindibile dovere di leggere e di meditare.

Il primo parere del 29 dicembre 1880, preso in esame il progetto presentato dalle Romane, per una stazione testa di linea a San Cosimato, notava che se si fosse voluta esercitare nel modo che diceva più su, avrebbe presentati inconvenienti gravissimi, e conchiudeva quindi col « domandare alla Società come voleva esercitare la stazione, e raccomandare di evitare i viziosi regressi e trasbordi ».

Il progetto fu ripresentato, e in proposito dice un secondo parere del Consiglio superiore: « Considerando la quasi necessità di ammettere nei riguardi tecnici una diramazione avente la stazione in Trastevere funzionante da *testa di linea*, senza preoccuparsi di future linee di circonvallazione, ecc. ». Avete sentito: la quasi necessità di ammettere una stazione testa di linea. Questo parere è del 7 maggio 1881.

Giovagnoli. Nientemeno di dieci anni fa!

Ambrosoli. Questo era il progetto caldeggiato dall'onorevole Baccarini, una competenza certo da non mettere in dubbio, e che poneva la stazione nei prati di San Cosimato tutta all'interno delle mura urbane.

Il parere successivo è del 15 dicembre 1882 ed esamina il progetto doppio per una stazione passeggeri e merci tutta interna, o una stazione metà all'interno metà all'esterno delle mura.

Questo parere è notevole perchè afferma " che in quanto a comodità è certamente preferibile il servizio passeggeri nell'interno della città, per la maggiore vicinanza al centro abitato, per cui non può nascere dubbio sulla sua preferenza di fronte all'altro progetto. "

Voi vedete che riconosceva certamente preferibile un progetto appunto perchè faceva testa di linea, se non per le merci, per il gran movimento viaggiatori, la stazione di Trastevere. Il parere diceva proprio: " Il Consiglio superiore è di voto (uso la frase sacramentale) che dei due progetti presentati meriti la preferenza quello che pone il servizio passeggeri e grande velocità nell'interno dell'attuale cinta delle mura. "

Ora dico subito all'onorevole relatore: io non voglio trarre delle conclusioni assolute da questo parere poichè il progetto ideato aveva altri inconvenienti. Ma io lo cito soltanto per dimostrare che una stazione testa di linea in Trastevere non pareva poi la fin del mondo, tanto che si riconosceva quel progetto il più comodo ed il più conveniente.

Ma, come risulta dagli atti, quella stazione non si poté fare, soprattutto perchè non si poté andare d'accordo sul prezzo dei terreni. Il progetto fu scartato e rinacque, come dicevo, sotto forma di stazione locale che servisse agli interessi di Trastevere e che mantenesse gli impegni assunti verso quella forte popolazione.

E qui comincia una serie di pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici che l'onorevole Tittoni nella sua relazione dice così autorevoli ed unanimi che non lasciano quasi possibilità di discutere ulteriormente la questione.

Ma questi pareri, guardati attentamente e imparzialmente, pare a me che esprimano altra cosa.

Nel primo, del 27 ottobre 1883, il Consiglio superiore è di voto che non debba approvarsi il progetto presentato (per stazione di transito).

Nel secondo, del 10 aprile 1884 è detto: " Il Consiglio superiore non crede all'utilità (notate queste parole) non crede all'utilità della stazione, propone quindi che si costruisca in legname, e

conchiude domandando la riforma parziale del progetto. "

Il 30 agosto 1884 viene innanzi un progetto ancora riformato, e il Consiglio lo rimanda.

Il 24 gennaio 1885, si presenta un altro progetto, e il Consiglio superiore lo respinge ancora.

Dunque non è così unanime e entusiasta l'approvazione del Consiglio superiore!

Il 9 maggio 1885 il Consiglio non lo respinge, ma conclude domandando uno studio completo e coordinato.

Finalmente nel 27 febbraio 1886 si trova un progetto accettabile. Però sentite le considerazioni che accompagnano l'accettazione:

" Il Consiglio superiore, considerato che la spesa di sei milioni è di gran lunga superiore ai bisogni della regione urbana da servire, anche colla più larga previsione di movimento, " intuisce un'intenzione nella Società proponente " di mutare radicalmente le condizioni e la distribuzione dei servizi di stazione per le ferrovie che fanno capo a Roma, i quali si trovano a disagio nelle condizioni tutt'altro che proporzionate e favorevoli della stazione centrale di Termini. " E soggiunge: " se veramente tale è il concetto della Società, il Consiglio non può disconoscere che molte e gravi ragioni rendono l'attuazione di un concetto siffatto assai desiderabile. "

A me pare che da queste parole trapeli il concetto della stazione testa di linea, che il Consiglio superiore, appena intuito, approva ed incoraggia.

L'ultimo parere è del 20 maggio 1886, che finalmente approva il progetto.

Riassumendo, il Consiglio superiore non era troppo entusiasta di questo progetto, nei suoi stadi successivi. Esso accettava anche la stazione di transito, ma ogni volta che ha potuto trovare un progetto migliore, ha cercato di incoraggiare Governo e Società ad attuarlo.

Quando poi si citano i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, io vorrei che si facesse una distinzione. Infatti, esso può approvare progetti e criteri diversi, anzi contraddicenti. Nè credo che nessuno dei membri di quell'egregio Consesso qui presenti possa smentirmi.

Se io, per esempio, domando la concessione di una ferrovia a sistema ordinario per salire a Monte Cave, se il mio progetto è eseguibile, il Consiglio superiore darà parere favorevole. Se il giorno dopo io presento invece un progetto di ferrovia dentata, anche questo, se eseguibile, sarà approvato da esso, e così se propongo un sistema misto, metà a adesione e metà a ingranaggio, come il

tramvia a vapore del Corso Vittorio Emanuele a Napoli, il Consiglio superiore potrà ancora approvarlo.

Ma potremo dire con ciò che il Consiglio superiore si contraddice?

Esso dà il suo parere tecnico sulla attuabilità del progetto, esamina se il progetto sia tecnicamente corretto e completo, e lo licenzia.

La discussione sull'utilità comparativa, sulla superiorità di un sistema sull'altro, si fa qualche volta, ma non nella maggior parte dei casi, al Consiglio superiore; si fa nei Corpi deliberativi, si fa nei Consigli provinciali per gli interessi locali, si fa in questa Camera quando si tratta degli interessi dello Stato.

Siamo noi, è la Camera dei deputati, che deve decidere se convenga meglio un sistema che un altro, quand'è in giuoco un grande interesse e si tratta di votare una grossa spesa a carico dell'erario.

Dal riassunto fattovi voi vedete che il Consiglio superiore prima approva il progetto della stazione testa di linea, poi approva il progetto della stazione di transito; ma da questi successivi pareri noi non possiamo trarre un vero giudizio comparativo sulla bontà dei diversi progetti.

C'è però un argomento della relazione che avrebbe una forza speciale, e sul quale devo quindi fermarmi un momento.

Il Consiglio superiore in parecchie occasioni raccomandò vivamente al ministro dei lavori pubblici di studiare tutti i progetti e di coordinarli sistematicamente, con le parole di un egregio nostro collega, l'onorevole Artom.

Leggo in data del 9 maggio 1885: " Il Consiglio considera che ad evitare futuri pentimenti, e i danni dipendenti da non coordinate, non adeguate e non complete previsioni, è necessario che sia eseguito un regolare studio il quale comprenda e coordini tutti i tratti che sono connessi l'uno all'altro, e che devono eseguirsi in epoche più o meno prossime. "

In seguito a questa raccomandazione, il ministro nominò una Commissione autorevolissima di cui facevano parte l'onorevole Marchiori, presidente, l'onorevole Peruzzi, il sindaco di Roma, i rappresentanti dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, dello stato maggiore dell'esercito e delle due Società esercenti le grandi reti. Il rapporto di questa Commissione doveva servire di guida per ogni progetto ulteriore riguardante la sistemazione ferroviaria di Roma.

Credo che questa relazione non sia stata resa

interamente di pubblica ragione. Però per dovere d'ufficio io l'ho dovuta esaminare perchè il nostro relatore Tittoni si fondava soprattutto su di essa per approvare il progetto ministeriale, e concludeva: " È raro davvero che una proposta si presenti confortata da così autorevole ed unanime appoggio. "

Ora, con mia sorpresa, esaminando quella relazione dettata dal suo presidente, onorevole Marchiori, ho trovato che anche quell'accolta di egregie persone ritenevano che " come lo dimostra l'assetto ferroviario delle grandi città, siano ritenute corrispondenti ai bisogni più stazioni addentrate nelle città il più possibile. " Addentrate il più possibile nelle città? Vuol dire: stazioni di testa di linea.

Ma andiamo avanti.

" In verun luogo (dice l'onorevole Marchiori) sebbene in rapporto al servizio ferroviario presentino qualche inconveniente, si è pensato di abolire le stazioni di testa, anzi si è studiato di migliorarne gli effetti, ritenendo riescano di grande comodità, e meno disturbino le comunicazioni più importanti, che sono nelle grandi città di consueto radiali. "

Come vedete, unanimemente quella Commissione ha affermato il principio di massima: non dico che l'abbia applicato alla stazione di Trastevere, di cui non si è occupata di proposito (benchè conglobasse nelle sue proposte anche il suo raccordo con Termini); ma quando ha dovuto esaminare la questione generale, se a una grande città convengano o non convengano le stazioni testa di linea, l'ha risolta recisamente in favore di queste.

La relazione ricorda la stazione di Milano (sul cui esempio fa tanto assegnamento l'onorevole Tittoni), e ricorda " l'illusione di quella grande stazione di transito, i cui dannosi effetti in più modi si tenta scemare, " e soggiunge:

" Anche in altre città si è ripetuto l'errore ed ora si attende alle correzioni. "

E noi, invece di attendere alle correzioni, attendiamo a spendere 5 milioni per ripetere l'errore!

Realmente si è corso troppo, diciamolo pure, dagli oppositori del concetto della stazione testa di linea, dicendo che la pratica ferroviaria di tutte le nazioni, di tutte le grandi città, aveva già risolto il problema e che era superfluo fermarsi a confutare il nostro povero progetto.

Io non credo che si possa risolvere il problema così rapidamente. Non so se i colleghi avranno notato un quadro, posto in fine della relazione,

e allegato alle conclusioni della minoranza. In questo allegato, a pagine 14 e 15 della relazione, io ho voluto raccogliere gli esempi di parecchie città grandi, come Parigi, Berlino, Vienna, Budapest, Praga, Monaco, Bruxelles e Pietroburgo. Non annoverò la Camera colle litanie di nomi esotici, ma mi permetto di sottoporre alla Camera i risultati sintetici di questo esame imparziale.

Londra la metto anch'io, coll'onorevole Tittoni, fuori concorso. Londra è una città di tale ricchezza, di tal movimento, di tale immensità, che non possiamo certamente istituire con essa dei confronti. Messa fuori di discussione Londra, che ha tutte stazioni testa di linea, guardiamo la città di Parigi. Essa ha 9 grandi stazioni e tutte teste di linea. Certo vi è una linea di cintura per il servizio locale, ma la cintura non congiunge direttamente le grandi stazioni, ma le taglia ad una certa distanza dalle stazioni stesse, e realizza così una comunicazione utile alle merci, utile in qualche parte e in qualche raro caso ai passeggeri, ma solo in via d'eccezione. So bene che chi parte da Roma direttamente per Londra troverà alla stazione di Lyon un treno che facendogli fare un lungo giro attorno a Parigi, lo conduce a un'altra stazione donde poi ripartirà per Calais; ma questo, notate, è un servizio speciale che si fa per pochissime linee e pochi treni, e non si fa per il resto.

A Berlino abbiamo quattro stazioni teste di linea e due grandi stazioni di transito. Come dice la relazione, ci sono poi una quantità di altre stazioni secondarie, che nulla tolgono all'esistenza di quelle grandi stazioni testa di linea, che portano il viaggiatore a Berlino e lo depongono al limitare della città senza preoccuparsi di prosecuzione o di coincidenza.

Perchè voi dovete anche ritenere che non è affatto necessario che una città grande, con molte stazioni, abbia orari siffattamente coordinati che si possa sempre far calcolo di arrivare alla capitale e di trovare il treno che prosegue per un'altra linea. Voi dovete considerare che se fossero così legate le stazioni fra di loro, un ritardo di mezz'ora che si verifica nella partenza, per esempio, da Napoli, si riprodurrebbe fino a Torino e a Milano. Sono ovvie le esigenze che fanno interrompere la continuità del servizio all'attraversamento d'una grande capitale. E infatti giungendo a Roma, col servizio attuale, i viaggiatori di Firenze o Napoli devono sostare quando mezz'ora, quando un'ora, quando un'ora e mezzo per proseguire con un'altra linea, se sono viaggiatori di transito.

Vienna ha otto stazioni, tutte teste di linea, e non c'è nessun servizio tra stazione e stazione, con l'unica eccezione del treno *Orient-Express*, un treno di lusso, che parte da Parigi e giunge a Costantinopoli per Vienna e Budapest, una eccezione che conferma la regola.

La città di Buda-Pest ha tre stazioni tutte teste di linea; la città di Praga ha tre stazioni teste di linea e una di transito, il Franz-Joseph-Bahnhof. Monaco ha una stazione testa di linea e due stazioni di transito; ma chiunque abbia visitata la capitale bavarese mi concederà che la stazione testa di linea è enormemente superiore d'importanza alle due stazioni di transito.

Bruxelles ha due grandi stazioni testa di linea, la Nord e la Midi, e una stazione secondaria di transito pel Quartier Léopold; Pietroburgo ha tre o quattro stazioni, tutte testa di linea.

Io potrei citarvi altri esempi, come quelli di Mosca, di Madrid e di altre città, che tutti conforterebbero la mia tesi. Ma non voglio andare troppo lontano e troppo in lungo.

Tornando a questo prospetto, io domando alla lealtà dei colleghi se non si debba riconoscere che in tutte le grandi città d'Europa s'è pensato a soddisfare ai comodi dei viaggiatori colle stazioni testa di linea.

E come si è provveduto al comodo dei viaggiatori di transito? Ho qui davanti agli occhi una carta che rappresenta la disposizione delle stazioni nelle città principali d'Europa, e per ognuna di queste città vi è qui accanto una tabella, una specie di tavola pitagorica, nella quale sono indicate le varie distanze da una stazione all'altra in modo che il viaggiatore prima di giungere a Parigi sa quale precisa distanza vi è tra la stazione di Lyon e quella di Saint-Lazare; sa, per esempio, che dalla stazione dell'Est a quella di Montparnasse dovrà impiegare 34 minuti di vettura, essendo la distanza 5100 metri. Così il viaggiatore affrettato può calcolare esattamente se avrà tempo di compiere il trasbordo.

Ora sapete dove sta la vera differenza di vedute tra la maggioranza e noi?

La diversità sta in questo. La maggioranza della Commissione considera Roma come una grande città italiana, ma non come una vera grande città; noi invece la consideriamo come tale. La maggioranza vuole imitati a Roma gli ordinamenti ferroviari di Milano; noi invece vogliamo che per Roma si prendano provvedimenti ferroviari quali si sono adottati per le altre capitali d'Europa.

Non importa se Roma non ha raggiunto ancora

l'importanza, per popolazione, di Vienna e di Berlino. Intanto la città di Roma ha un'estensione grandissima, un'estensione capace di contenere un milione e più di abitanti nel suo recinto murato. Mentre Milano ha un giro di bastioni di 11 chilometri, le mura di Aureliano e Probo ne misurano circa 24. Poi tutti sappiamo come le condizioni particolari della città, il numero e la vastità dei monumenti e delle aree pubbliche non destinate alla fabbricazione, vastità aumentata ancora dalla legge del 14 luglio 1887, che ha stabilito la zona intangibile, fanno sì che il circuito di Roma sia vastissimo e che necessariamente le distanze dall'una all'altra stazione siano sempre grandi.

A Roma dunque, altrettanto che altrove, è applicabile l'assioma della pratica ferroviaria di tutte le Capitali europee, che chi parte per il Nord vada ad una stazione posta al Nord, che chi parte per il Sud o per l'Est, vada in una stazione posta al Sud o all'Est. È impossibile a Roma concentrare tutta l'origine del movimento in un'unica stazione.

Io quindi, unitamente all'onorevole Marchiori (e sono in buona compagnia), credo che sia nello interesse di Roma di avere due, tre grandi stazioni capolinea, e intanto di avere a Trastevere la testa della linea del Nord.

Non discutiamo se questo concetto sia più o meno costoso. La spesa è fatta, e gli otto milioni per la stazione di Trastevere non ci sono più. Dunque, se anche questo concetto potesse parere un po' presuntuoso nelle condizioni attuali del bilancio, se potesse parere alquanto superiore alle condizioni vere di Roma, ogni obiezione cessa dal momento che noi abbiamo già la stazione che, come ho ricordato, è di poco inferiore alla importanza della stazione di Termini, e che lo esercitarla come noi proponiamo è il modo vero di non lasciare inutilizzati quegli impianti, con danno e vergogna, che giustamente l'onorevole Branca vuole risparmiati.

Ci fanno l'obiezione che ci vogliono non so più quanti milioni. Quanti non è detto nella relazione della maggioranza, ma vi è accennato alla necessità di vari edifici, perchè possa diventare testa di linea. È vero, molti di questi edifici che mancano, certamente sono necessari, ma bisogna prima di tutto vedere quali edifici manchino alla stazione che vogliamo noi, e quali sarebbero necessari anche accettando il progetto ministeriale.

E voglio dire all'onorevole Branca che qui è la lacuna, qui è l'incognita finanziaria del suo progetto.

Nel suo progetto si è fissato un *forfait*, una annualità di 250 mila lire che pagheranno i figli dei nostri figli, perchè nessuno di noi disgraziatamente sarà vivo al 1966, ma non si è detto chi costruirà, con qual danaro si costruirà tutto ciò che manca alla stazione di Trastevere, esercitata come vuole il progetto ministeriale.

Se pel primo modestissimo progetto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici voleva in legge, ha dovuto il Consiglio stesso ricordare alla Società che bisognava fare una rimessa delle locomotive, volete negare che ci voglia un magazzino di deposito per le locomotive, in una stazione che ha 14 chilometri di binario?

È uno spettacolo desolante quello che ci offre oggi quella stazione; è uno spettacolo che raccomandando per istruzione ai miei colleghi, perchè si può vedere là come si sono spesi i danari del contribuente italiano, con quale mancanza di preparazione, di coordinamento e di concetti si sono impegnati dei capitali ingentissimi.

Oggi in quella stazione di Trastevere staziona un'unica locomotiva che alla sera, lemme lemme, si riconduce alla stazione di Termini, come dicono i macchinisti, *a dormire*. Vi domando se è possibile che questo stato di cose continui; domando se è possibile che, esercitata la stazione nuova a transito come vuole la maggioranza, si possa fare a meno di un edificio per le macchine. E se ci vuole un edificio per le macchine, sarà anche necessario un alloggio per i macchinisti, pei fuochisti, ecc.; e se ci sono molte macchine che agiscono, sarà anche necessario un locale per le piccole lavorazioni, e così via. (*Interruzioni*).

Io non posso entrare in tutti quanti i particolari tecnici perchè non sono competente; non posso discutere col relatore sopra ciascun punto della relazione, ma la Camera mi ammetterà che comunque la stazione di Trastevere debba essere esercitata, qualche cosa da fare ci sarà. Invece il progetto ministeriale non accenna a nulla di tutto questo.

Ma certamente la spesa necessaria per tutti questi impianti che, comunque sia, saranno indispensabili, deve essere dedotta dalla spesa totale della trasformazione, per giudicare quanto costi il nostro progetto. Per esempio, si dice: e la dogana? Oggi non c'è un edificio per la dogana. E questa, vedete, è la ragione per cui quegli 8 milioni che portano l'interesse di 400,000 lire all'anno, sono stati buttati via, perchè il commercio di Roma potrebbe approfittare di quella stazione posta in piano e a breve distanza dai centri, dalla sponda destra e dalla sponda sini-

stra, potrebbe approfittarne, dico, se si potesse sdoganare la merce che vi arriva. Ma se noi, dopo compiuta la stazione e stabiliti 600 metri di binario pel solo servizio di dogana, abbiamo destinato altrove i danari impostati per costruirla e quindi non possiamo far sdoganare le merci, dobbiamo meravigliarci che il commercio non ne approfitti? Dunque, come potete negare che la stazione di Trastevere dovrà essere completata con un edificio per dogana?

In ogni modo, se il progetto di far la stazione testa di linea non viene scartato *a priori*, abbiate la gentilezza di presentarci un prospetto delle spese che saranno necessarie. La maggioranza le stima in 2 o 3 milioni; io dal capo delle costruzioni della Mediterranea avrei udita una cifra ben più modesta: comunque, approfondiamo questo; non votiamo ad occhi chiusi la spesa; non lasciamoci disarmare da questa asserzione.

Credo di non domandare cosa men che corretta.

La relazione dell'onorevole Tittoni dice, fra le altre cose, che la nuova stazione renderebbe inutile quella costruita alla via Tuscolana.

Io però osservo, anche a solo buon senso, che la stazione Tuscolana è stata costruita per lo smistamento delle varie linee e delle merci che arrivano dalle varie destinazioni, e debbono proseguire oltre Roma. Tutte queste merci andavano prima alla stazione di Termini con grandissimo inconveniente pel servizio, tanto che nella lodata relazione dell'onorevole Marchiori si domanda una stazione di smistamento alla Tuscolana, collegata direttamente colla linea di Napoli, colla linea di Sulmona, e colla linea d'Orte al Portonaccio, per aiutare a sfollare Termini dagli eccessivi ingombri.

Dunque la stazione Tuscolana, noti l'onorevole Tittoni, non serve alla linea Maremmana soltanto, nè quindi può esservi il pericolo cui egli accenna. Ma può dirsi un'altra cosa. Nel nostro progetto e nel nostro ordine del giorno si domanda che il Governo prenda accordi con la Mediterranea per coordinare il servizio dei trasporti attraverso Roma. Che vuol dire questo? Vuol dire provvedere a che tutte le merci dirette dal nord al sud e dal sud al nord possano smistarsi e proseguire senza entrare a Termini, ma nemmeno a Trastevere, altrimenti, lo riconoscerei, ci ritroveremmo nella stazione di Trastevere agli stessi inconvenienti che abbiamo a Termini.

Osservo poi che la stazione Tuscolana ha uno scopo eminentemente militare, appunto perchè le esigenze militari erano state trascurate assolutamente nella stazione di Termini.

Dovrei venire all'argomento principale della relazione.

L'onorevole Tittoni e tutti gli amici del progetto si sono occupati e si occupano del movimento di transito, che, secondo loro, sarebbe sacrificato nel nostro progetto. Ma lascio l'incarico di rispondere a quest'obiezione al collega Rubini, il quale con molta più competenza di me potrà parlarvi di questi servizi e del modo con cui si può supplire ai bisogni legittimi del commercio e dei rapidi ed economici scambi tra rete e rete.

Egli vi dimostrerà, credo, come col nostro progetto non si compromette nessun interesse, non si porta nessun turbamento al commercio.

Lo scoglio unico del nostro progetto (lo dico schiettamente) è questo che col nostro progetto la Mediterranea perderà il reddito di quei 9 chilometri, che uniscono la stazione di Trastevere a quella di Termini; perderà cioè il prezzo del biglietto per quel percorso, moltiplicato pel numero annuo dei passeggeri e avrà maggiori spese generali senza corrispondenti aumenti d'introito.

Ma in quest'ordine di ricerche non posso nè desidero entrare perchè il nostro ordine del giorno non è assoluto; non impone la soluzione che vagheggia, ma si limita ad invitare il ministro a tentare in questo senso un accordo colla Mediterranea.

Se il ministro non potrà ottenere quest'accordo, e potrà dimostrarci che è impossibile, ci rassegnemo ad accogliere noi pure il progetto ministeriale.

Quanto all'interesse della Società, dunque, non ho altro a dire se non questo: che i 9 chilometri di percorso, il prezzo e il tempo di questo percorso, sarà tutto perduto dalla Mediterranea, ma sarà tutto guadagnato dal commercio e dai viaggiatori.

Concludendo quindi questo troppo lungo, troppo disordinato, troppo tedioso svolgimento della nostra proposta, mi permetto di ripetere in brevissime parole i vantaggi del nostro progetto, gli inconvenienti del progetto ministeriale.

Secondo il progetto ministeriale, avremo Trastevere in esercizio fra tre anni, spendendo 5 milioni. Secondo il nostro progetto possiamo avere il servizio dopo soli sei mesi, non so se con uno o due, ma certamente meno di tre milioni.

Col progetto ministeriale, aperta ed esercitata finalmente la stazione, avremo la delusione completa degli interessi di Roma e di Trastevere dal punto di vista commerciale ed edilizio.

Col progetto nostro avremo il rifiorimento di quel quartiere; avremo utilizzati i dispendi, i sacrifici enormi che il Comune ha sopportato.

Ad ogni modo, se nell'avvenire si dovesse riconoscere che il progetto ministeriale non abbia migliorato per nulla le attuali condizioni, o dovremo ritornare allo *statu quo*, e avremo allora sciupato i milioni che sarà costata la stazione di Trastevere, le opere edilizie comunali e la linea di raccordo; o si dovrà tornare alla modesta proposta che noi ora facciamo, e si saranno perduti allora, se non altro i tre anni di attesa!

Non so se l'onorevole ministro potrà accettare l'invito contenuto nel nostro ordine del giorno. Ma mi permetto di osservare che anche una brevissima proroga di pochi giorni, di una settimana, potrebbe bastare per ritornare sull'argomento ed esaminarlo meglio e più praticamente. Che se l'onorevole ministro vorrà mostrarci che la proposta da noi fatta non è inattuabile e, se troverà la possibilità di seguire i concetti da noi sostenuti, io credo che noi provvederemo utilmente e stabilmente agli interessi veri dello Stato e del pubblico, e agli interessi veri di Roma. (*Vive approvazioni. — Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi.

Voci. A domani! a domani!

Bacelli, presidente della Commissione Chiedo di parlare.

Voci. A domani! a domani! (*Conversazioni.*)

Brunicardi. Ma se non mi lasciano parlare!

Voci. A domani, a domani! Son già passate le sette!

Presidente. Onorevole Brunicardi, parli ora.

Brunicardi. L'onorevole Ambrosoli ha mostrato molta competenza nelle questioni ferroviarie ed ha fatto un discorso pieno di dettagli tecnici. Ma se io fossi obbligato di seguire il suo esempio, dovrei fare una proposta o meglio dovrei pregare l'onorevole presidente della Camera di scendere dal banco e di affidare la presidenza all'onorevole Cavalletto perchè allora la Camera potrebbe esser convertita in una riunione plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (*Si ride.*)

Ma non basterebbe per seguire l'onorevole Ambrosoli nei suoi dettagli, che fossero presenti molti ispettori del Genio civile; ci vorrebbe anche qualche capo del movimento ed anche qualche capo della trazione, tanti sono stati i dettagli che ha escogitati parlando di questo progetto. Io credeva il progetto presentato dall'onorevole Branca molto più semplice, di quanto crede l'ono-

revole Ambrosoli. Io ho sempre ritenuto questo progetto come un compimento d'opera. Non era quindi mia intenzione, di fare una dettagliata storia delle sue origini.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

Brunicardi... Del resto se la Camera avrà la compiacenza di ascoltarmi come ha ascoltato l'onorevole Ambrosoli che ha detto tante cose, mi studierò di essere brevissimo; ed entro subito nell'argomento.

L'onorevole Ambrosoli ha fatto la storia del progetto, ha analizzato i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma non so se ad arte o per dimenticanza, ha trascurato di citare il voto primo e principale emesso su quest'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Egli ha detto: Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato è vero i vari progetti presentati dalla Società delle ferrovie romane, ma semplicemente dal lato tecnico come avrebbe approvato qualunque progetto ferroviario. No, onorevole Ambrosoli ella è in errore.

Il concetto della stazione di transito, non è originariamente stato escogitato dalla Società delle ferrovie romane, ma dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'onorevole Ambrosoli non ha citato il primo voto del Consiglio superiore, che è quello del 29 dicembre 1880; ha incominciato da quello del 1881. Ora occorre mettere le cose al loro posto, e le metterò io, e brevemente perchè sono le sette.

La Società delle ferrovie romane, ventilatosi il progetto per la stazione di Trastevere, venne nel concetto che questa stazione dovesse essere testa di linea da servire unicamente alla Maremmana, e presentò un progetto la cui esecuzione costava poco più di tre milioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici lo esaminò, e, stia ben attento l'onorevole Ambrosoli, chiese la presentazione di un'altro progetto concernente la costruzione della nuova stazione per vedere se fosse possibile adattare la medesima al servizio di transito anzichè farne una stazione testa di linea.

La Società delle ferrovie romane non aveva pensato a ciò, e fu soltanto il voto del Consiglio superiore, che io ora ho citato, che fece ad essa abbandonare il primitivo progetto; e nei successivi studi essa si uniformò a quel voto.

È naturale che avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1880 per considerazione che credo giustissime, consigliato un progetto

alla Società che non era di una stazione di testa di linea, essa avesse abbandonato questo progetto.

Ma l'onorevole Ambrosoli non è stato troppo esatto, nè troppo veritiero... (*Oh! oh!*) dirò semplicemente, che è stato poco esatto ed ha fatto dei salti nell'esaminare i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. È stato in questo argomento troppo conciso.

Egli doveva cominciare dal citare il voto del 1880, andare poi al voto del 1881, poi a quello del 21 novembre 1882, poi citare quello dell'8 settembre 1883, poi quello del 12 marzo 1884, poi quello del 12 aprile 1884, poi quello del 25 giugno 1884, poi quello del 12 luglio 1884, infine quello del 23 luglio dello stesso anno.

Egli ha citato solamente parte di quei voti, che erano in favore della sua tesi e colà una buona parte del suo discorso mancava di base.

Ambrosoli. Ne ho citati undici, mentre la relazione ne accenna nove.

Brunicardi. Ma io li voglio esporre tutti, dal momento che Ella ha analizzato tutti i voti ed ha fatto credere che il Consiglio superiore avesse approvato in via di riserva il progetto come stazione di transito, mentre leggendo attentamente tutti i voti emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risulta chiaramente da essi che il Consiglio stesso ha approvato tutti i progetti come stazione di transito.

Del resto, onorevole Ambrosoli, il concetto prime delle ferrovie romane era quello di pensare alla sistemazione della Maremmana e di iniziare la linea di circonvallazione.

Per questo dunque si pensò alla sistemazione delle provenienze dalla Maremmana. Restava a pensare alla sistemazione per le provenienze dall'Adriatica. Dopo sarebbe venuto come conseguenza inevitabile il compimento della linea di circonvallazione, che è tanto necessario ad una città che si trova nelle condizioni di Roma.

Questo fu il primitivo concetto delle ferrovie romane. Ed è strano, onorevole Ambrosoli, che Ella voglia far credere che questo progetto sia stato adottato esclusivamente a vantaggio della Mediterranea.

Ma, onorevole Ambrosoli, nel 1880 nessuno pensava alla Mediterranea, nessuno pensava alle Convenzioni ferroviarie. Furono le ferrovie romane, che allora erano esercitate dal Governo, le quali credettero, dietro il parere del Consiglio superiore, che fosse più vantaggiosa una stazione di transito, anzichè una stazione testa di linea.

Infatti è nel concetto di tutti i competenti di cose ferroviarie, di tutti quelli che studiano, forse con maggior competenza di noi, queste questioni, l'estendere quanto più sia possibile le stazioni di transito.

Io credo che un giorno anche la stazione di Termini diventerà stazione di transito, e sarà così reso più facile il traffico.

L'onorevole Ambrosoli si è occupato molto dei viaggiatori che partono; ma, cosa strana, perchè è molto abile l'onorevole Ambrosoli, nessuno lo può mettere in dubbio, non si è poi occupato dei viaggiatori che arrivano.

L'onorevole Ambrosoli ha detto: ma, signori, è una cosa seria dover fare dieci minuti più di viaggio!

Ma che male c'è, dico io, quando si è in un comodo vagone di prima classe, a fare dieci minuti più di viaggio?

Ella, onorevole Ambrosoli, per essere giusto doveva anche dimostrare gli inconvenienti, che derivano dal progetto, da lei propugnato, col quale i viaggiatori, che arrivano a Trastevere, come stazione di testa, debbono per il trasbordo e regresso perdere tre quarti d'ora prima di arrivare a Termini.

Del resto a quest'ora è impossibile che io possa confutare tutto il discorso dell'onorevole Ambrosoli...

Presidente. Intende o no di continuare?

Brunicardi. È impossibile continuare a quest'ora. Finisco col dire che voterò con entusiasmo il progetto ministeriale perchè lo ritengo vantaggioso per Roma; e lo voterò tanto più volentieri poichè per me Roma è sinonimo d'Italia. (*Benissimo!*)

Presidente. Propongo che domattina la Camera tenga seduta alle 10 per continuare la discussione di questo disegno di legge, e propongo che domani alle due sia iscritta nell'ordine del giorno anzitutto la votazione delle diverse leggi oggi votate per alzata e seduta e quindi incominci la discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(*Rimane così stabilito.*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Alli-Maccarani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Alli Maccarani. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autoriz-

zazione a procedere contro gli onorevoli Cavallotti ed Imbriani.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Proclamasi il risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni nella complessiva somma di lire 435, e di corrispondente diminuzione di altri capitoli del Ministero delle poste e dei telegrafi 1891-92:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	171
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 5,000 e di corrispondente diminuzione nel Ministero dei lavori pubblici 1890-91.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	172
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Modificazione delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico.

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	164
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni nella somma di lire 146,000 sul bilancio degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91.

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	167
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni nella somma di lire 277,965 e di corrispondente di-

minuzione in altri capitoli del bilancio della pubblica istruzione 1890-91.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	165
Voti contrari	48

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di lire 148,765 e di corrispondente diminuzione in altri capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura 1890-91.

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	174
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 688,418:92 e di corrispondente diminuzione in altri capitoli del bilancio dell' interno 1890-91.

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	170
Voti contrari	46

(La Camera approva).

La seduta termina alle 7,15.

Ordini del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti ferroviari per la città di Roma (141). *(Urgenza)*

Seduta pomeridiana.

1. Votazione a scrutinio segreto: Di sei disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni nell'esercizio finanziario 1890-91. (Dal n. 147 al n. 152) e dei due seguenti disegni di legge: Modificazioni alla legge sull'alienazione dei beni demaniali. (135); Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza. (79)

Discussione dei disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-1892. (10)

3. Nuova concessione ai Comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 pel risanamento della città di Napoli. (44)

4. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma. (48)

5. Spesa straordinaria per lavori e provviste e per la conservazione di due serie di prototipi del metro e del chilogramma di platino iridiato. (83)

6. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito. (87)

7. Sulle Università e scuole secondarie. (97)

8. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)

9. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito. (86)

10. Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità colla legge 14 agosto 1870. (145)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1891 — Tip. della Camera dei Deputati.

